Spedizione in abbonamento postale Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia In caso di mancato recapito inviare al detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 settembre 2001

S.S. N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 settembre 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTEPRIMA

LEGGI, REGOLAMENTIE ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 22.

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

pag. 8390

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 23.

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

pag 8395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 2386.

Individuazione dei criteri per la ripartizione

dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli-Venezia Giulia (2ª tranche).

pag. 8452

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 22.

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

- 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.
- 2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.
- 3. Istituisce la Commissione regionale sull'amianto e la Conferenza regionale sull'amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Art. 2

(Competenze)

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
- a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
- b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
- c) al coordinamento con le attività previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.

Art. 3

(Registri regionali)

- 1. La Regione predispone un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
- 2. La Commissione regionale di cui all'articolo 4 provvede alla tenuta dei registri.
- 3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
- 4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 - 5. Si intendono per esposti tutte le persone che a

diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

- 1. E' istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
- 2. La Commissione predispone e aggiorna i registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie, previa documentata valutazione del singolo caso in esame.
- 3. La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, svolge le seguenti funzioni:
- a) attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 8;
- b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
 - c) proposta di interventi di recupero ambientale;
- d) proposta di iniziative formative nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

- 1. La Commissione è composta da non più di 10 membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali.
 - 2. La Commissione è composta da:
- a) un nucleo di quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, designato dal Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, sentiti il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e composto da un medico legale, un rappresentante delle Unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali e due tecnici specialisti individuati fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Azien-

de per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;

- b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, la più elevata incidenza di neoplasie correlate all'amianto;
- c) tre rappresentanti di cittadini e lavoratori designati dall'Associazione esposti amianto, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dalle organizzazioni sindacali.
- 3. La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.
- 4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
- 5. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 6

(Conferenza regionale sull'amianto)

- 1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
- 2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.

Art. 7

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la

- tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.
- 2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
- 3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
- 4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
- 5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
- 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto.

Art. 8

(Contributi alle Aziende sanitarie e all'Associazione esposti amianto)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
- 2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui all'Associazione esposti amianto Regione Friuli-Venezia Giulia, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.
- 4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attività istituzionale e del relativo quadro finanziario. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Programmi di prevenzione)

- 1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.
- 2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
- 3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.

Art. 10

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

- 1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:
 - a) della popolazione in generale;
- b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
- c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 11

(Norme finanziarie)

- 1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente a tutela della salute», con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
- 3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 Servizio della finanza sanitaria con la denominazione «Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.
- 4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria con la denomina-

zione «Contributi a favore dell'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 settembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 3 settembre 1996, n. 39, reca: "Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto".

Nota all'articolo 3

- II decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto") è il seguente:

Art. 10

(Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione)

- 1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
- a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica:
- b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.
- 2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
 - a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
 - c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
 - d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
- I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
- 4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.
- 5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
 - a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza:
 - c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
 - d) metodi di misura delle fibre di amianto;
- e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
 - f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
- g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento:
 - h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
- 6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
- 7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti.
- 8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idone strutture tecnico-scientifiche.
- 9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7 ("Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"), è il seguente:

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 117

d'iniziativa dei consiglieri Fasola, Ritossa, Castaldo, Arduini e Seganti, presentata al Consiglio regionale in data 18 febbraio 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 23 febbraio 2000, con parere della IV Commissione permanente; parere espresso in data 16 marzo 2000;

Proposta di legge n. 167

- d'iniziativa dei consiglieri Zorzini e Fontanelli, presentata al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 26 ottobre 2000;

Proposta di legge n. 175

- d'iniziativa dei consiglieri Antonaz e Pegolo, presentata al Consiglio regionale in data 8 novembre 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 14 novembre 2000;
- proposte di legge nn. 117, 167 e 175 abbinate dalla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nelle sedute di data 8 novembre 2000 e 21 novembre 2000, con nomina di un Comitato ristretto in data 8 novembre 2000;
- esaminate dal Comitato ristretto nelle sedute di data 16 gennaio 2001 e 14 febbraio 2001, con approvazione di un testo unificato in data 14 febbraio 2001;
- esaminate dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute di data 14 marzo 2001, 4 aprile 2001 e 5 luglio 2001; testo approvato dalla III Commissione permanente, all'unanimità, con modifiche, in data 5 luglio 2001, con relazioni dei consiglieri Antonaz, Castaldo e Fasola;
- esaminate e approvate, all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione, nella seduta pomeridiana di data 26 luglio 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del 31 agosto 2001, n. 19/2-633/2001 Gab.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 23.

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

- 1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 547.088.149.458 iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e nel bilancio per l'anno 2001, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2000, nell'importo di lire 620.387.681.401, con una differenza in aumento di lire 73.299.531.943, di cui lire 67.819.738.882 costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
- a) articolo 3, comma 2 capitolo 4300 lire 46.878.005.772;
- b) articolo 3, comma 4 Tabella C capitolo 4949 lire 1.500 milioni;
- c) articolo 4, comma 13 capitolo 3298 lire 994.787.006;
- d) articolo 4, comma 36 capitolo 9621 lire 1.608.902.141;
- e) articolo 4, comma 41 Tabella D capitolo 2421 lire 4.692.840.483; capitolo 2259 lire 8.300.795.990;
- f) articolo 6, comma 22 Tabella F capitolo 9313 lire 1.269 milioni;
- g) articolo 7, comma 50 Tabella G capitolo 9710 (partita n. 115) lire 2.575.407.490.
- 2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per il triennio 2001-2003, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per 1'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per 1'anno 2003, è ridotta di complessive lire

167.600 milioni, suddivise in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 2001, lire 76.000 milioni per l'anno 2002 e lire 73.600 milioni per l'anno 2003; l'autorizzazione alla stipula di uno o più contratti preliminari di mutuo nell'anno 2001 sino alla concorrenza di lire 172.500 milioni, disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di lire 18.000 milioni. Dette riduzioni sono effettuate in corrispondenza delle revoche o riduzioni di spesa disposte dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati a fianco di ciascuna indicati:

- a) articolo 2, comma 10 Tabella B capitolo 56;
- b) articolo 3, comma 4 Tabella C capitoli 4441, 4851, 4883 e 4922;
- c) articolo 4, comma 41 Tabella D capitoli 2334, 2428, 2427, 2544, 2504, 3328, 3335, 3351, 2665;
 - d) articolo 5, comma 14 Tabella E capitolo 5188;
- e) articolo 6, comma 22 Tabella F capitoli 6574, 6577, 7709, 7827, 8010, 9263, 9264 e 9267;
 - f) articolo 7, comma 50 Tabella G capitolo 182.
- 3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.
- 4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata

- dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:
- a) lire 4.921.715.370 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001;
- b) lire 78.284.630 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001 per gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
- 2. Il fondo in favore delle Comunità montane previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001, è ulteriormente incrementato di lire 2.500 milioni per l'anno 2001. Per l'erogazione del suddetto incremento non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 4/2001.
- 3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
- 4. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.
- 5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 6. All'articolo 3, comma 44, della legge regionale 4/2001, è soppressa la lettera a).
- 7. Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:
- a) lire 107.000 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:

- 1) lire 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative all'acquisizione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- 2) lire 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana-San Giorgio di Nogaro;
- 3) lire 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova;
- 4) lire 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia;
- 5) lire 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale Sedegliano-Flaibano, IV lotto;
- 6) lire 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano.
- b) lire 31.500 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:
- 1) lire 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale;
- 2) lire 28.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale.
- c) lire 11.500 milioni a favore delle Province per i progetti inseriti nelle richieste già inoltrate alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.
- 8. Le richieste relative agli interventi di cui al comma 7, lettera a), dovranno essere inoltrate dalle Province alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Rimangono valide le richieste già inoltrate dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.
- 9. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle

autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.

10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 3

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

- 1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di lire 46.878.005.772, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4300 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 Servizio della finanza sanitaria con la denominazione «Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000» e con lo stanziamento di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001.
- 3. All'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

- «5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.»;
- b) al comma 6 le parole «del contributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei contributi di cui al presente articolo».
- 4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il finanziamento statale destinato alla realizzazione del progetto per la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) per il territorio della regione, al fine di realizzare elaborati documentali e in particolare cartografici di maggior dettaglio rispetto a quelli previsti dal progetto nazionale.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2236 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 Servizio geologico con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) per il territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'anno 2001.
- 3. Per far fronte agli interventi conseguenti al trasferimento alla Regione delle funzioni e delle compe-

- tenze in materia di demanio idrico, di rilevamento delle risorse idriche e difesa del suolo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 da destinare come di seguito indicato:
- a) lire 2.000 milioni per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido:
- b) lire 5.000 milioni per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica di competenza regionale.

Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.

- 4. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 per complessive lire 7.000 milioni per l'anno 2001 fa carico:
- a) per lire 2.000 milioni all'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 5 - programma 5.2 - rubrica n. 22 - spese correnti - con la denominazione «Spese per la gestione del demanio idrico con esclusione della realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeolocon riferimento al capitolo 2266 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 -Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001;
- b) per lire 5.000 milioni all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 2501 e 2502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura rispettivamente di lire 2.500 milioni ciascuno.
- 5. Per le spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile, operato ai sensi del decreto legislativo 265/2001, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2249 (2.1.141.2.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 Servizio dell'idraulica con la denominazione «Spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico

e dei soppressi Uffici del Genio civile» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

- 6. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente Servizio dell'idraulica.
- 7. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 prevista dal comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2524 (2.1.210.3.12.15) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 Servizio dell'idraulica con la denominazione «Spese per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 2001.
- 8. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dal comma 4, lettera b), relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2502, e dal comma 7, relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2524, si provvede mediante storno di pari importo dalla citata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 9. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a quattro anni fino a tutto l'11 ottobre 2001, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2001 e fino all'11 ottobre 2002. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
- 10. Per la finalità prevista dal combinato disposto del comma 9, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- 11. Per consentire la definizione della transazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese, capogruppo dell'Associazione temporanea d'impresa (ATI), esecutrice dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'Alto Tagliamento, sito in Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla società medesima un importo, IVA compresa, non superiore a lire 3.600 milioni in unica soluzione a fronte dei maggiori oneri da riconoscere con atto transattivo da assumersi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, n. 6), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
- 12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2303 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 Servizio delle infrastruture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento con la denominazione «Corresponsione alla Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese delle somme dovute per gli oneri definiti in via transattiva relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'Alto Tagliamento» e con lo stanziamento di lire 3.600 milioni per l'anno 2001.
- 13. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 994.787.006 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 14. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessive lire 95.073.909.564 per l'anno 2001, vincolata al soddisfacimento di un ulteriore numero di domande di contributo a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 374, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, suddivisa nei seguenti importi con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 24 Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili a fianco di ciascun importo indicati:
- a) lire 88.436.751.740 capitolo 3314 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione «Conferimento

alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi statali» e con lo stanziamento di lire 88.436.751.740 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, con riferimento ai capitoli 3264, 3265, 3266, 3275, 3286 e 3287 di cui alla Tabella D;

- b) lire 6.637.157.824 capitolo 3315 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione «Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa riprogrammazione fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 6.637.157.824 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte con riferimento ai capitoli 3282 e 3285 di cui alla Tabella D.
- 15. In relazione al disposto di cui al comma 14, lettera a), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 436, 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa ivi citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21».
- 16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa, per la gestione delle quote spettanti alla Regione del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento.

- 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.
- 18. La vigilanza e il controllo sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 16 e 17, sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano.
- 19. Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.
- 20. In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:
- a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.112 «Assegnazioni dallo Stato per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 115 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata»;
- b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.1 - rubrica n. 24 - spese di investimento - è istituita l'unità previsionale di base 8.1.24.2.1112 con la denominazione «Contributi per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3379 (2.1.236.3.07.26) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Attribuzione in gestione alla Cassa depositi e prestiti della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata».
- 21. In applicazione e per le finalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dei

conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali o a effettuare altre operazioni finanziarie con rate di ammortamento che per capitale e interessi non potranno superare il limite d'impegno a carico dello Stato di lire 3.274.800.000 per anno.

- 22. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.
- 23. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 21.
- 24. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 21 e 23 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio Servizio degli affari finanziari; gli interventi di cui al comma 22 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti Servizio del trasporto pubblico locale.
- 25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3738 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1672 (5.1.0) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Ricavo del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002.
- 26. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.122 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
 - a) relativamente alla quota capitale:

```
1. lire 1.503.189.114 per l'anno 2002;
    2. lire 1.584.685.357 per l'anno 2003;
    3. lire 1.670.599.966 per l'anno 2004;
    4. lire 1.761.172.483 per l'anno 2005;
    5. lire 1.856.655.440 per l'anno 2006;
    6. lire 1.957.315.059 per l'anno 2007;
    7. lire 2.063.431.995 per l'anno 2008;
    8. lire 2.175.302.121 per l'anno 2009;
    9. lire 2.293.237.349 per l'anno 2010;
    10. lire 2.417.566.502 per l'anno 2011;
    11. lire 2.548.636.230 per l'anno 2012;
    12. lire 2.686.811.977 per l'anno 2013;
    13. lire 2.832.479.000 per l'anno 2014;
    14. lire 2.986.043.442 per l'anno 2015;
    15. lire 3.148.873.965 per l'anno 2016;
    per un ammontare complessivo di lire 33.486 milio-
ni:
    b) relativamente alla quota interessi:
```

- 1. lire 1.771.610.886 per l'anno 2002;
- 2. lire 1.690.114.643 per l'anno 2003;
- 3. lire 1.604.200.034 per l'anno 2004;
- 4. lire 1.513.627.517 per l'anno 2005;
- 5. lire 1.418.144.560 per l'anno 2006;
- 6. lire 1.317.484.941 per l'anno 2007;
- 7. lire 1.211.368.005 per l'anno 2008;
- 8. lire 1.099.497.879 per l'anno 2009;
- 9. lire 981.562.651 per l'anno 2010;
- 10. lire 857.233.498 per l'anno 2011;
- 11. lire 726.163.770 per l'anno 2012;
- 12. lire 587.988.023 per l'anno 2013;
- 13. lire 442.321.000 per l'anno 2014;
- 14. lire 288.756.558 per l'anno 2015;
- 15. lire 125.926.035 per l'anno 2016;

per un ammontare complessivo di lire 15.636 milioni.

In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato è iscritto sull'unità previsionale di base 2.3.1231 - di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, a decorrere dall'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni vincolate all'ammortamento dei mutui per interventi nel settore del trasporto pubblico locale», lo stanziamento di lire 3.274.800.000 per ciascuno de-

gli anni 2002 e 2003, riferito al capitolo 1001 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le assegnazioni relative agli anni dal 2004 al 2016 sono accertate sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

27. L'onere complessivo di lire 6.549.600.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 dal comma 26 fa carico per lire 3.087.874.471, suddivise in ragione di lire 1.503.189.114 per l'anno 2002 e di lire 1.584.685.357 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1571 (2.1.310.5.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 -Servizio degli affari finanziari - spese per rimborso di mutui e prestiti - con la denominazione «Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni», e rispettivamente per lire 3.461.725.529, suddivise in ragione di lire 1.771.610.886 per l'anno 2002 e di lire 1.690.114.643 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1553 (1.1.173.2.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese correnti - con la denominazione «Interessi, spese e oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

28. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 21, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

29. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 5, comma 54, della legge regionale 4/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente ai servizi esercitati nell'anno 2000, fino all'ap-

provazione da parte della Giunta regionale dell'assestamento definitivo del relativo programma d'esercizio e ai conseguenti atti di liquidazione».

30. In relazione al disposto di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20/1997, come da ultimo integrato dal comma 29, per l'erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale delle somme loro spettanti a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 2000, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.1.2699 «Oneri pregressi per i contributi d'esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.1 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 16.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3970 (1.1.155.2.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale con la denominazione «Erogazioni alle aziende di trasporto pubblico locale a saldo dei contributi d'esercizio relativi all'anno 2000».

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT), con sede in Trieste, mediante acquisto di azioni per un valore nominale complessivo pari al 20 per cento del capitale medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 29 programma 10.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento con la denominazione «Partecipazioni azionarie nei settori economici» con riferimento al capitolo 1548 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 -Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT) con sede in Trieste» e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per 1'anno 2001.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Società Alpe Adria SpA, anche in relazione agli apporti di capitale di altri soci, sino alla concorrenza massima dell'importo di lire 1.000 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i tempi della partecipazione.

- 34. I finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, possono essere utilizzati dall'Autorità portuale di Trieste, previa autorizzazione della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
- 35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 con riferimento al capitolo 1549 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 Servizio degli affari finanziari con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Alpe Adria SpA» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
- 36. I maggiori rientri accertati nell'importo di lire 1.608.902.141, determinato quale saldo fra le maggiori e le minori entrate, accertate per l'anno 2000 rispettivamente sulle unità previsionali di base 4.3.579 e 3.6.544 con riferimento ai capitoli 1450 e 1062 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico per l'anno medesimo, affluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 37. La copertura per complessive lire 3.929.985.395 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le rispettive norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:

Limite: 3

Legge autorizzativa: LR 16 agosto 1982 n. 29, art. 3

LR 8 agosto 1996 n. 54, art. 79

U.P.B: 32.1.24.1.813 Capitolo: 9515 Annualità: 2001

Stanziamento: 1.791.200.830

Limite: 4

Legge autorizzativa: LR 6 agosto 1985 n. 30, art. 45

LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79

U.P.B: 32.1.24.1.813 Capitolo: 9515 Annualità: 2001

Stanziamento: 251.804.565

Limite: 5

Legge autorizzativa: LR 22 maggio 1986 n. 23, art. 3;

LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 7

U.P.B: 32.1.24.1.813 Capitolo: 9515 Annualità: 2001

Stanziamento: 1.686.980.000

Limite: 1

Legge autorizzativa: LR 13 aprile 1978 n. 23, art. 28

U.P.B: 22.1.61.2.350 Capitolo: 6439 Annualità: 2001

Stanziamento: 200.000.000

è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- 38. La copertura della spesa autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo corrispondente al 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata per lire 1.597.029.073, con riferimento a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita nell'anno 2001 sul capitolo medesimo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 39. La copertura per complessive lire 260.203.935 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:

Limite: 3

Legge autorizzativa: LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8

LR 20 giugno 1983 n. 64, art. 40

U.P.B: 8.1.24.2.772 Capitolo: 256 Annualità: 2001

Stanziamento: 27.422.280

Limite: 3

Legge autorizzativa: LR 15 febbraio 1999 n. 4, art. 16

LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8

U.P.B: 8.1.24.2.159 Capitolo: 3281 Annualità: 2001

Stanziamento: 4.787.050

Limite: 2

Legge autorizzativa: LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79

U.P.B: 32.1.24.2.644 Capitolo: 9549 Annualità: 2001

Stanziamento: 227.994.605

è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- 40. La copertura per lire 649.677.936 di disponibilità del limite d'impegno n. 2 autorizzato dall'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, iscritte all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inol-

tre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

- 1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è istituito nel bilancio regionale il «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena», cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.
- 2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, ivi comprese quelle dei corregionali all'estero, con particolare riguardo al funzionamento della stampa in lingua slovena, mediante concessione dei seguenti benefici:
- a) sovvenzioni e contributi per iniziative informative ed editoriali, ivi comprese le pubblicazioni periodiche in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;
- b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva dei seguenti enti e istituzioni di interesse primario:
- 1) Istituto sloveno di ricerche Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- 2) Teatro stabile sloveno Slovensko stalno gledališce (SSG) - di Trieste;
- 3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi Narodna in študijska knjiznica (NŠK) di Trieste;
- 4) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- 5) Confederazione delle organizzazioni slovene Svet slovenskih organizacij (SSO) di Trieste;
- 6) Unione dei circoli culturali sloveni Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- 7) Centro culturale sloveno Slovenska prosveta di Trieste;
- 8) Unione culturale cattolica slovena Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
 - 9) Associazione "Kinoatelje" di Gorizia;
- 10) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- 11) Centro sloveno di educazione musicale Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di

Gorizia;

- 12) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuz" di Gorizia;
- 13) Casa dello studente sloveno Slovenski dijaški dom "Srecko Kosovel" di Trieste;
- 14) Casa dello studente sloveno Slovenski dijaški dom "Simon Gregorcic" di Gorizia;
- 15) Unione culturale economica slovena Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) di Trieste;
- 16) Comunità economico-culturale slovena Slovenska gospodarsko prosvetna skupnost (SPGS) di Trieste;
- 17) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia Zdruzenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste;
- c) contributi a sostegno di iniziative e attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive delle istituzioni e associazioni minori, aventi a oggetto:
- 1) l'organizzazione di manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche, di esibizioni bandistiche, corali e folcloristiche, nonché altre iniziative per lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali;
- 2) l'organizzazione di attività e servizi culturali ed educativi, comprendenti attività di produzione, documentazione e divulgazione culturale nelle discipline umanistiche, storiche e sociali, i servizi bibliotecari e il funzionamento di doposcuola;
- 3) l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti.
- 3. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative, sulla base di criteri concordati che definiscono l'interesse primario, si esprime sulla permanenza dei requisiti degli enti e istituzioni che compaiono in tale elenco, con l'eventuale esclusione di quelli per i quali tali requisiti siano venuti meno, nonché sul riconoscimento di altri enti che ne abbiano fatto richiesta. Sulla deliberazione della Giunta regionale la competente Commissione consiliare esprime parere vincolante entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'espressione del parere.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare di concerto con la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, il fondo di cui al comma 1 è annualmente

- ripartito, in via anticipata entro l'esercizio precedente a quello di riferimento dello stanziamento oggetto di riparto, fra le categorie d'intervento previste al comma 2, con l'indicazione specifica degli importi da assegnare a ciascuno degli enti di cui alla lettera b) e degli importi da destinare a ciascuna delle categorie di intervento di cui alla lettera c). Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Alla concessione dei contributi si provvede con le modalità previste dalle disposizioni generali della legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività culturali, ricreative e sportive e delle attività dei corregionali all'estero.
- 5. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale che ripartisce il fondo di cui al comma 1, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti l'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti relativi agli interventi finanziati nelle appropriate unità previsionali di base e nei pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, mediante prelevamento dal fondo medesimo.
- 6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura Servizio per le lingue regionali e minoritarie e al Servizio autonomo per i corregionali all'estero per gli interventi di competenza di cui alle lettere a) e c). In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2001.
- 7. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.
- 8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 programma 17.4 rubrica n. 42 spese correnti è istituita l'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 «Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 5571 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 Servizio per le lingue regionali e minoritarie con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative,

scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena».

- 9. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II categoria 2.3 è istituita l'unità previsionale di base 2.3.446 «Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 71 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 Servizio per le lingue regionali e minoritarie con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena».
- 10. Il contributo annuo di lire 1.000 milioni disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 ed è destinato a favore delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per il finanziamento di programmi d'intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nelle Comunità stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.
- 11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 «Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Finanziamento del "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
- 12. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritta l'assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
- 13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell'articolo 8.
- 14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.

- 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», anche per finalità diverse dagli investimenti.
- 3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.
- 4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
- 5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
- 6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.
- 7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 Servizio del credito con la denominazione «Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.
- 8. Al fine di promuovere e consolidare l'imprenditoria femminile le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale secondo la regola «de minimis», nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai

- settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale e rientranti nelle tipologie di cui al comma 9 attraverso fondi somministrati dall'Amministrazione regionale.
- 9. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 8 le piccole imprese, così definite secondo le normative di settore, che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) imprese individuali gestite da donne;
- b) società di persone e società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;
- c) società di capitali, con limitazione alle società a responsabilità limitata, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 75 per cento a donne e il cui organo di amministrazione sia costituito per almeno il 75 per cento da donne.
- 10. I requisiti di cui al comma 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo e permanere per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo stesso. Si applicano le limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente per l'applicazione del regime «de minimis».
- 11. L'ammontare delle spese ammissibili a contributo non può essere inferiore a lire 10 milioni e non può superare lire 20 milioni. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute sugli stessi investimenti ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.
- 12. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale sovvenziona le CCIAA come segue:
 - a) CCIAA di Trieste lire 200 milioni;
 - b) CCIAA di Gorizia lire 175 milioni;
 - c) CCIAA di Udine lire 365 milioni;
 - d) CCIAA di Pordenone lire 260 milioni.
- 13. Le CCIAA predispongono e approvano i bandi contenenti le modalità per l'accesso ai contributi e le condizioni di priorità per la formazione delle graduatorie, provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi. A seguito dell'approvazione dei bandi, le sovvenzioni di cui al comma 12 sono erogate, anche in via di anticipazione, dalla Direzione regionale dell'industria; con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
- 14. I beni oggetto dell'agevolazione sono soggetti a vincolo di destinazione per cinque anni nel caso di beni immobili e per due anni nel caso di beni mobili dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda anche i soggetti beneficiari dell'incentivo.
- 15. Per le finalità previste dai commi 8 e 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base

- 23.1.62.2.1609 «Interventi a favore dell'imprenditoria femminile» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo n. 23 programma 23.1 rubrica n. 62 spese d'investimento con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 8018 (2.1.238.3.10.28) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 Servizio dello sviluppo industriale con la denominazione «Finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la concessione di contributi a sostegno della piccola imprenditoria femminile».
- 16. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 15, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo iscritto a fondo globale sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 119 del prospetto D/2), il cui stanziamento per l'anno 2001 è conseguentemente ridotto di pari importo.
- 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 100 milioni per completare il pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
- 18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8462 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 63 Servizio del lavoro e della previdenza con la denominazione «Assegnazione all'INPS per il completamento del pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.
- 19. All'articolo 12 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/2001, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- «5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare con propri finanziamenti il fondo di cui al comma 5.».
- 20. Per le finalità previste dal comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 19, è autorizzata la spesa di lire 100

- milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8533 (2.1.235.3.10.02), che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 63 Servizio del lavoro e della previdenza con la denominazione «Erogazione all'Agenzia regionale per l'impiego di finanziamenti a integrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 68/1999» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.
- 21. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 2000 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 800.105.308, sono iscritti sulla unità previsionale di base 4.3.850 «Recupero di interessi dalla "Friulia SpA" - obiettivo 2» che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1462 (4.3.6) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione «Recupero dalla Finanziaria regionale "Friulia SpA" delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996» e corrispondentemente sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- 1. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e all'articolo 8, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro del Servizio autonomo per i corregionali all'estero nella trattazione dei procedimenti in corso in materia di emigrazione già di competenza del disciolto Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), quali risultanti dal bilancio di liquidazione dell'Ente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5582 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 18 -Servizio autonomo per i corregionali all'estero - con la denominazione «Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti passivi dell'ERMI in materia di emigrazione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
- 2. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9641 (1.1.146.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 8 -Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali - con la denominazione «Oneri relativi al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, dell'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni maturate sulle quote di trattamento di fine rapporto» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 2001. Il precitato capitolo 9641 è inserito nell'Elenco 1 - «Spese obbligatorie» annesso al Documento tecnico precitato.
- 3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.
- 4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con

- riferimento al capitolo 746 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 15 Servizio autonomo per i rapporti internazionali con la denominazione «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.
- 5. All'onere di lire 300 milioni per l'anno 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
- a) 4.1.15.1.573 capitolo 726: 100 milioni per l'anno 2001;
- b) 3.1.15.1.166 capitolo 723: 200 milioni per l'anno 2001.
- 6. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 103 è sostituito dal seguente:
- «103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
- a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari:
- b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell'Amministrazione regionale in relazione all'ammortamento dei mutui di cui al comma 102;
- c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.».
- 7. All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 104 e 105 sono abrogati.
- 8. L'Assessore regionale alle finanze dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'attivazione di strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi all'erogazione dei contributi, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e

capitoli di entrata e di spesa degli stanziamenti relativi alle entrate e alle spese derivanti dall'attivazione di operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6;

- b) adeguamento degli stanziamenti relativi all'erogazione di contributi a totale sollievo degli oneri dei mutui di cui all'articolo 8, comma 102, della legge regionale 2/2000, previa adozione dei rispettivi provvedimenti da parte delle Direzioni concedenti.
- 9. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntale pagamento degli oneri derivanti dall'attivazione di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, l'Amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 10. I contributi concessi a Enti locali, a sollievo parziale o totale degli oneri di ammortamento di mutui, sono confermati, quanto a durata e ammontare, a seguito di rinegoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, purché l'onere complessivo per interessi derivante dal piano di ammortamento, come successivamente modificato, non sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.
- 11. Qualora la condizione di cui al comma 10 non sia realizzata, i contributi regionali sono corrispondentemente rideterminati, ferma restando l'estensione temporale originaria dei contributi medesimi.
- 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai mutui già rinegoziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 13. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 138, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 con riferimento al capitolo 9011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo Servizio del turismo.
- 14. La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 13 è corredata:

- a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante:
- b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
- 15. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 16. All'articolo 7 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 112, è inserito il seguente :
- «112 bis. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 109, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie per una durata massima di dieci anni fino alla concorrenza di lire 6.500 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo Servizio del turismo, e corredata dalla attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.».
- 17. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le operazioni di conversione da lira a euro di tutti gli importi monetari comunque registrati nel sistema contabile regionale sono effettuate al minimo dettaglio informatico presente negli archivi.
- 18. E' autorizzata l'eventuale maggiore spesa comunque derivante dalla conversione in euro di elementi di spesa effettuata con i criteri di cui al comma 17 rispetto al corrispondente stanziamento di bilancio autorizzato in lire e convertito in euro con i medesimi criteri.
- 19. Qualora in relazione all'applicazione del comma 17, il saldo dei movimenti contabili riferibili a una unità contabile elementare, già uguale a zero se espresso in lire, risulti diverso da zero se espresso in euro, è autorizzato l'inserimento nella base informativa di un altro movimento contabile riferito alla medesima unità contabile elementare, di importo pari, ma di segno contrario, a quello del saldo risultante in euro.
- 20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 sono destinate anche agli Enti strumentali della Regione.
- 21. Al fine di consentire dall'1 gennaio 2002 la rappresentazione in euro dei dati monetari presenti negli atti relativi ai procedimenti di rimborso delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il ter-

- mine del giorno 25 del mese, indicato al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con D.P.G.R. 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è modificato, con decorrenza dal mese di dicembre 2001, alla fine di ogni mese.
- 22. Al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio relativo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico regionale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso con l'obbligo di contenere i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale.
- 23. Nei casi di apertura di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles, di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 2/2000, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
- 24. All'articolo 4, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, al comma 3, la parola «trimestralmente» è sostituita dalla parola «semestralmente».
- 25. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2, la speciale sovvenzione costituita da contributi ventennali costanti può essere destinata anche alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei mutui stipulati per le destinazioni elencate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983.
- 26. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, la spesa ammissibile alle provvidenze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è elevata a lire 35.000 per metro quadrato di superficie di facciata.
- 27. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è soppressa la locuzione finale «che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere».
- 28. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
- «3 ter. Ai Direttori del Servizio autonomo dell'immigrazione e del Servizio autonomo per i corregionali all'estero si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.».

- 29. I contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/2001, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste. Ai fini della concessione, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2001.
- 30. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, dopo le parole «Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale,» sono aggiunte le parole «Istituti scolastici,».
- 31. All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono soppressi il secondo periodo del comma 10, i commi 11 e 12, e il secondo periodo del comma 14.
- 32. All'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) sono soppressi i commi 1 bis e 1 ter, come inseriti dal citato articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2000;
- b) al comma 2 le parole «non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto», come sostituite dall'articolo 12, comma 14, della legge regionale 13/2000, sono modificate in «non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto».
- 33. All'articolo 164, comma 1 bis, della legge regionale 5/1994, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996 n. 16 è ripristinata la parola «piccole», soppressa dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale 13/2000.
- 34. In via di interpretazione autentica, si prescinde dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, in ordine alla previsione espressa di esclusione, nei bandi e/o contratti relativi alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense, dei soggetti che non propongano prodotti provenienti da coltivazioni e/o da lavorazioni biologiche, per le domande afferenti interventi antecedenti l'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento di attuazione.
- 35. All'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, il comma 47 è soppresso.
- 36. All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, il comma 57 è sostituito dal seguente:
- «57. Nell'ambito dell'azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità,

che frequentino corsi universitari presso le Università degli Studi del Friuli-Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'azione di cui al presente comma, promuove altresì un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale, di durata triennale, tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero, che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in regione. A tale scopo l'Amministrazione regionale si avvale delle associazioni regionali, operanti nell'ambito dell'emigrazione, che siano state riconosciute di interesse regionale e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative.».

- 37. All'articolo 8, comma 28, della legge regionale 4/2001, le parole «ed è stabilito al 31 marzo 2001 il termine» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2000, compresi, con riferimento all'anno 2001, i termini ivi previsti».
- 38. All'articolo 8 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
- «29 bis. In seguito alla soppressione dell'ERMI, il Comitato regionale dell'Emigrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.».
- 39. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, la locuzione «degli articoli 3 e 5» è rettificata in «dell' articolo 5».
- 40. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 4/2001, relativamente alla variazione di spesa sull'unità previsionale di base 14.1.41.1.237, approvata con l'articolo 4, comma 81, della legge regionale 4/2001, tra le disposizioni citate in calce al capitolo 4700 la locuzione «Articolo 4, commi 4, 7, lettere a), c), d), f), legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4» è rettificata in «Articolo 4, commi 4 e 7, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4».
- 41. Nel testo dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, la locuzione «a specifici corsi di aggiornamento professionale» è sostituita dalla seguente «a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale». Conseguentemente le denominazioni dei capitoli di spesa di cui alla Tabella I allegata alla legge regionale 4/2001 sono modificate con la rettifica della locuzione «a specifici corsi di aggiornamento professionale» in «a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale».
- 42. Il codice di finanza regionale del capitolo 965 rubrica 14 Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna unità previsionale di base 1.3.14.2.16 del-

- lo stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è rettificato in: «2.1.234.3.10.12».
- 43. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. L'unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita alla competenza dell'Ufficio di gabinetto e è rettificata in 3.1.2.1.951. Il codice di finanza regionale del citato capitolo 830 è rettificato in 1.1.110.1.01.01.
- 44. La gestione dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 820 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.
- 45. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 Tabella G della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.663/capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.
- 46. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 Tabella G della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.653/capitolo 542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.
- 47. Le quote di stanziamento delle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.5.8.1.687, 52.2.4.1.662, 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 550, 9650, 9637, 587 e 542 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondenti alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente all'articolo 27, commi 1, lettere a), b), c), 2 e 4, della legge regionale (132 bis), approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2000, all'esame della Corte Costituzionale, sono ridotte

di lire 1.326 milioni, 185 milioni, 300 milioni, 50 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2001, nonché di lire 1.376 milioni, 185 milioni, 300 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2002.

- 48. La riduzione di spesa di lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, disposta dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale (132 bis)/2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659/capitolo 9631 del precitato stato di previsione della spesa, con effetto dall'1 gennaio 2001 resta acquisita nel quadro generale del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001.
- 49. La complessiva disponibilità di lire 1.911 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dal disposto del comma 47, è destinata, relativamente a lire 100 milioni ridotti sulle ivi citate unità previsionali di base 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 587 e 542 per l'anno 2001 a copertura dei commi 45 e 46 con effetto dall'1 gennaio 2001, nonché per le restanti lire 1.811 milioni per l'anno 2001 e per lire 1.911 milioni per l'anno 2002 a copertura dell'accantonamento disposto per pari importo sul fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 49, di nuova istituzione nel prospetto D/1 con la denominazione «Oneri derivanti dal riordino giuridico ed economico del personale - legge regionale 132/2000») del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 settembre 2001

TONDO

1		TABELLA A1	(RELATIVA ALL' ART	ICOLO 1 COMMA 3	3)
3.6.431 RECU	JPERO DI	SOMME EROGATE E	RELATIVI INTERESSI NĒL S	ÉTTORE DEI BENI CULT	TURALI .
CAPITOLO E/ INTERESSI		AI RECUPERI DI	SOMME EROGATE DALL' AMMI		
12000		1200I	-500.000 12002	-500,000_120	700.0001
==========				*****	
3.6.547 RECU	JPERO DI	SOMME INDEBITAME	NTE PERCEPITE PER BENZIN	a a prezzo ridotto e	RELATIVI INTERESSI
ALLA POMPA ART. 16 BI	RELATIVI A DELLE I IS L.R. 1	BENZINE NEL TERRI 12.11.1995 N. 47	SOMME INDEBITAMENTE PERC TORIO REGIONALE IMPROPRI COME INSERITO DALL' ART.	AMENTE BENEFICIATE 34 , COMMA 5 , L.R.	9.11.1998 N. 13
			-4.000.000 2002		
			=======================================		
3.6.554 RECU	PERO DI	SOMME EROGATE E	RELATIVI INTERESSI NEL S	ETTORE DELLA FORMAZI	ONE PROFESSIONALE
CAPITOLO E/	1215	(3.6.2)	(DI NUOVA IST	ITUZIONE)	,
DEL LAVORO)		R L' IMPIEGO DI SOMME AS		
(2000			4.745.221.700 2002	[20	103)
			======================================		
		OPERAZIONI DI F NANZIARIO	INANZIAMENTO DI INTERVEN	II DI INTERE SSE REGI	ONALE CON RICORSO
SPESE DI I	NIVANTE I NTERESSE COMMA 2 ,	REGIONALE	DI RICORSO AL MERCATO FI	L.R. (213)	
12000			-18.000.000.000 T2002	-76.0001000.000 120	

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)
1
2.3.436 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE
CAPITOLO E/ 423 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DELLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LÈGGE 8 NOVEMBRE 2000, N.328 ART. 20 L. 8.11.2000 N. 328
2000 2001 2.000.000 2002 2003
2.3.458 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA GEOLOGICO-AMBIENTALE
CAPITOLO E/ 342 ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA ART. 14 L. 28.8.1989 N. 305
2000 2001
2.3.461 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA IDRAULICO-AMBIENTALE
CAPITOLO E/ 378 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALTZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 1998 N. 180 CONVERTITO NELLA L. 3.8.1998 N. 267
12000 12001 6.475.602.500 12002 12003 1
2.3.464 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI VIABILITA
CAPITOLO E/ 498 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE SUL TERRITORIO REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE ART. 34 DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285

12000 1
12000 12001 305.346.359 12002 12003 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3.469 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO CAPITOLO E/ 514 ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI ÎNTERESSI E DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE À FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198, ART. 3, COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 SPESA RIPARTITA
2000
2.3.469 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO CAPITOLO E/ 514 ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI ÎNTERESSI E DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 SPESA RIPARTITA
2.3.469 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO CAPITOLO E/ 514 ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI ÎNTERESSI E DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE À FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA BJ, L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 SPESA RIPARTITA 12000 — 12001 -168.000.000 12002 -168.000.000 12003 -168.000.0001 CAPITOLO E/ 517 ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTERAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 SPESA RIPARTITIA
2.3.469 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO CAPITOLO E/ 514 ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI ÎNTERESSI E DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198, ART. 3, COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 SPESA RIPARTITA 2000

F			(RELATIVA A					
====================================			***********	=======================================	:	(CONTINUA)		**======
CAPITOLO E/ 777	(2.3.	2)	(DI N	JOYA ISTIT	JZIONE)			
ACQUISIZIONE DI STATALE NEL PAG. ALL' ART. 2 DEL FAVORE DI AZIEN AGRICOLI E ASSO RICADENTI NELLE E FORESTALI ART. 1 , COMMA INSERITO CON L' 185 , ART. 16 ,	AMENTO DEGLI LA LEGGE 14 DE AGRICOLE, CIAZIONI RIC ZONE DELIMI 2 , LETTERA ART. 8 L. 1	FEBBRAIO 1 COOPERATONOSCIUTE TATE CON I C), L. 15. 3.5.1985 N	I SUI PRESTITI 1964, N. 38 E PIVE DI COMMI DEI PRODUTTOR DECRETI EMESSI .10.1981 N. 590 N. 198 , ART :	DI ESERCIA SUCCESSIV ERCIALIZZA RI AGRICO DAL MINIS O , ART. 1	ZIO AD AMMORT. VE MODIFICAZ ZIONE E TRA. LI, COLPITE TERO DELLE RI. , COMMA 3 ,	AMENTO QUII IONI ED I SFORMAZIONI DA EVENTI SORSE AGRIG	NQUENNALE INTEGRAZI E DEI F I CALAMI COLE, ALI 56 N. 83	DI CUI CONI, A PRODOTTI TOSI E IMENTARI
12000		12001	87.000.000	12002		12003		1
CAPITOLO E/ 778								
ACQUISIZIONE DI IN FORMA ATTUAL AGRICOLE DANNEG MINISTERO DELLE CONDUZIONE ART. 1 , COMMA	IZZATA SUI P GIATE DA EVE RISORSE AGR	PRESTITI DI ENTI CALAMI RICOLE, ALI	I ESERCIZIO AD ITOSI E RICADE IMENTARI E FORI	AMMORTAME NTI NELLE : ESTALI PER	NTO QUINQUENN ZONE DELIMITA LA RICOSTI	ALE A FAVO TE CON DEC TUZIONE D	ORE DI RETI EMES EI CAPIT	AZIENDE ESI DAL TALI DI
198 , ART. 3 ,	COMMA 2 , LE	TTERA C),	L. 14.2.1992 I	N. 185 A	RT. 16 , COMM	(A) 5 _k L ₁ 2°	7.3.2001	N. 122
12000 -		12001	168.000.000	2002		12003		· 1
TOTALE: 2.3.469								
12000 -	-	(2001		12002	-255.000.00	0 2003 .	255.(1000.0001
2.3.814 ASSEGNAZI	CALOONIV INO	re in matel	RIA DI LAVORO	E PREVIDEN	ZA SOCIALE			
CAPITOLO E/ 433 ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA		3.1999 N.	68		-			
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA	4 , L. 12.3	3.1999 N. 2001	1.283.260.077	2002				260.077
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000 -	4 , L. 12.3	3.1999 N.	1.283.260.077	2002				
ART. 13 , COMMA	IONI VINCOLAT	3.1999 N. 7	1.283.260.077	2002 EEEEEEEEE	D OBIETTIVI C	COMUNITARI	- AGENDA	2000
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000	10NI VINCOLATA ALLO STATO PI 2000- 2006	2001 2001 FE ALL' AT ER L' ATTU.	1.283.260.077 TUAZIONE DI TN	2002 	D OBIETTIVI COMUNI	COMUNITARI	- AGENDA	2000
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000	TONI VINCOLATOR 2000 - 2006 -	3.1999 N. 2001 TE ALL' AT ER L' ATTU REGOLAM	1.283.260.077 TUAZIONE DI IN AZIONE DI PROG	2002 	D OBIETTIVI COMUNI	COMUNITARI TARI RELAT	- AGENDA	2000 FASE DI
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000 2.3.843 ASSEGNAZI CAPITOLO E/ 179 ACQUISIZIONI DA PROGRAMMAZIONE ART. 5 L. 16.4. 2000	ALLO STATO PE 2000 - 2006 1987 N. 183 ALLA UNIONE I ROGRAMMAZIONI	3.1999 N. 2001 FE ALL' AT ER L' ATTU. , REGOLAM 2001 -	1.283.260.077 TUAZIONE DI IN AZIONE DI PROG ENTO C.E.E. 21 26.601.999.694 R L' ATTUAZION	2002 IZIATIVE E RAMMI E PR .6.1999 N. 2002 IE DI PROGR	D OBIETTIVI COMUNI 1260	COMUNITARI TARI RELAT 12003	- AGENDA	2000 FASE DI
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000 2.3.843 ASSEGNAZI CAPITOLO E/ 179 ACQUISIZIONI DA PROGRAMMAZIONE ART. 5 L. 16.4. 2000 CAPITOLO E/ 182 ACQUISIZIONI DA ALLA FASE DI PE REGOLAMENTO C.E	ALLO STATO PE 2000- 2006 1987 N. 183 ALLA UNIONE I ROGRAMMAZIONI	3.1999 N. 2001 FE ALL' AT ER L' ATTU. , REGOLAM 2001 - EUROPEA PE E 2000- 20 99 N. 1260	1.283.260.077 TUAZIONE DI TN AZIONE DI PROGENTO C.E.E. 21 26.601.999.694 CR L' ATTUAZION	2002 IZIATIVE E RAMMI E PR .6.1999 N. 2002 IE DI PROGR	D OBIETTIVI COMUNI 1260	COMUNITARI TARI RELAT 12003 GETTI COMU	- AGENDA	2000 FASE DI
ACQUISIZIONE DE ART. 13 , COMMA 2000	A 4 , L. 12.3 CONI VINCOLAT ALLO STATO PI 2000- 2006 1987 N. 183 ALLA UNIONE IR ROGRAMMAZIONI E.E. 21.6,199	3.1999 N.	1.283.260.077 TUAZIONE DI IN AZIONE DI PROG ENTO C.E.E. 21 26.601.999.694 ER L' ATTUAZION	2002 ZIATIVE E RAMMI E PR .6.1999 N. 2002 E DI PROGR	D OBIETTIVI COMUNI 1260	COMUNITARI TARI RELAT 12003 GETTI COMU	- AGENDA	2000 FASE DI RELATIVI

!	TABELLA A2	(RELATIVA ALL' ART			####### ####
				EREPRESEN (CONTINUA)	
2.3.2759 INTERVENTI	A FAVORE DELL' IMPRE	ENDITORIA FEMMINILE			
CAPITOLO E/ 1106	(2.3.2)	(DI NUOVA IST	PITUZIONE)		
PROGRAMMI DI CUI : ARTICOLI 21 E 22 : ART. 12 L. 1992 N	. 215 , ART. 2 , COM	A LEGGE 215/1992 PR	EDISPOSTI E AP B), D.P.R. 2000 N	PROVATI AI	SENSI DEGLI
12000		153.000.000 2002	·	12003	
2.4.477 ENTRATE PER	INIZIATIVE NEL SETTO	DRE ENERGETICO (LÉGGE	3 10/91)		
INTERVENTI DI CUI ART. 8 L. 9.1.199	ONDI PER LA CONCESSIO ALL' ARTICOLO 8 DELI 1 N. 10	A LEGGE 9 GENNAIO 19	91. N. 10		
12000		1.575.407.490 2002	· ===	12003	1
4.2.22.2.85 SPESE P	ER LA CÂRTOGRAFIA GEO	DLOGICA "		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ART. 14 L. 28.8.19	IZZAZIONE DELLA CARTA 989 N. 305	GEOLOGICA			
2000	2001 1	500.000.000 12002	:-	12003	"
5.4.22.2.597 SPESE 1	PER OPERE IDRAULICHE	E DI SISTEMAZIONE ID	ROGEOLOGICA		
ART. 1 , COMMA 2 ,	IZZAZIONE DI INTERVEN , D.L. 1998 N. 180 CC	NVERTITO CON MODIFIC	HE NELLA L. 3.8.	1998 N. 267	
12000	12001 6	.475.602.500 2002	··· <u></u>	12003	

10.4.25.1.201 INDENT	NIZZI PER LA MAGGIORE	USURA DELLE STRADE			
INDENNIZZO PER LA ART. 34 DECRETO LI	RE DEGLI ENTI PROPRIE MAGGIORE USURA DELLE EGISLATIVO 36.4.1992	STRADE - FONDI STAT	ALI	-	-
2000		305.346.359 2002		12003	: 1
14.1.41.1.237 FINAN	ZIAMENTO DELLE SPESE	CORRENTI PER I SERVI	ZI SOCIO-ASSISTĒ	NŽIALI DĖI C	OMUNI
CAPITOLO S/ 4699	(1.1.152.2.08.07) (DI NUOVA IST	TTUZIONE)		***
FONDO SOCIALE REG -ASSISTENZIALI DI STATALI ART. 20 L. 8.11.20	IONALE PER IL FINANZI COMPETENZA DEI COMUN 000 N. 328	AMENTO DELLE SPESE R I SINGOLI O ASSOCIAT	ELATIVE ALLA GES I E DI INTERVENT	TIONÉ DEI S I PER LA FAM	ERVIZI SOCIO IGLIA - FONDI
12000	12001 2	.000.000.000 12002		12003	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	ÆNTI DI POLITICA ATT				
CAPITOLO S/ 8532 EROGAZIONE ALL' AC FONDO PER IL DIRIT	GENZIA REGIONALE PER PTO AL LAVORO DEI DIS	L' IMPIECO DEI CONTR ABILI			
	, L. 12.3.1999 N. 68				-
	2001 1		بنيد د د د د د د تا د د د د د د د د د د		
************	**===============				

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)
CONTINUA)
22.4.61.2.385 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI D' ESERCIZIO PER I DANNI DA EVENTI CALAMITOSI E IL RIPRISTINO DEGLI OLIVETI
CAPITOLO S/ 7111 CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODUTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ART. 1, COMMA 3, L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1
COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 LIMITE 41
12000 12001 -87.000.000 2002 -87.000.000 2003 -87.000.000
2001 - 2005 -87.000.000
CAPITOLO S/ 7112 CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185
12000 [2001 -168.000.000 [2002 -158.000.000 [2003 -158.000.000]
2001 - 2005 -168.000.000
CAPITOLO S/ 7777 (2.1.243.6.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICCNOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ART. 1, COMMA 3, L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON L' ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198, ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590, ART. 3, COMMA 2, LETTERE D), F), L. 14.2.1992 N. 185, ART. 16, COMMA 5, L. 27.3.2001 N. 122
12000 - 12001 87.000.000 12002 - 12003
CAPITOLO S/ 7778 (2.1.243.6.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE) CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DALL ART. 2 . 12.5 1005
198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122 12000 2001 168.000.000 12002
TOTALE: 22.4.61.2.385
2000 2001 2002 -255.000.000 2003 -255.000.000
23.1.62.2.1609 INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE
CAPITOLO S/ 8016 (2.1.238.3.10.28) (DI NUOVA ĪSTITUZIONĒ)
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE PREDISPOSTI E APPROVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL DPR 28 LUGLIO 2000, N. 314 ART. 12 L. 1992 N. 215 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B), D.P.R. 2000 N. 314
12000 12001 153.000.000 12002 12003

	========	***	=======================================	relati (RELA)		######################################		'OMM'A	######################################	****	======	
i I		TAB	ELLA AZ	(KELA)	IIVA ABD	ARTICOBO	ب. نـ	-OUM-	-1			1
	199557777,	=====	=========		:=====================================		======	=====	(CONTI	TUA)		:= ≒,
55.2.8.2.9	FONDO G	LOBALE D	I PARTE CA	APITALE								
2000-200	TI ATTUA 06 - FOND	I STATAL	I	E PROGETTI								
2000	·		12001	-26.601.99	9.694_[20	0.2			12003	===		
2000-200	NTI ATTUA	I COMUNI	TARI	E PROGETTI		-						
1200	r	=	12001	-16.329.60	0.000 [20	02 -	, -==		12003	·		!
CAPITOLO (FONDO P) RELATIVO	S/ 9710/9 ER L' ATT O ALL' US	2 UAZIONE O DELLE	DEL RISPAI	RMIO ENERGET	ICO PRIC ENERGIA -	RITARIO SETTORE	NELL'	' AMB! ZIA -	ITO DE FONDI	L PIANO STATALI	REGION	
200	0		. 2001	-2.575.40	7.490 [20	002 -			_ 2,003			i
TOTALE: 5	5.2.8.2.9											
1200	0		2001	-45.507.00	7.184 2	002 -	:		12003		Ties	. 1
											.=====================================	-== ===

=======================================							
 	TAB	ELLA B	(RELATIVA A	ALL' ARTICO	LO 2 COMMA	10)	
=======================================	*******		===========		=======================================		
1.3.1.2.13 SPESI	E D' INVEST	IMENTO PER I	L SISTEMA INFO	RMATIVO A S	ERVIZÎO DELLE	AUTONOMIE	LOCALI
SOFTWARE APPL:	MATIVO ELET ICATIVO PER 2 N. 22 , AI	I SERVIZI A	ONALE - SPESE GLI ENTI LOCALI MA 2 , LETTERE	I (RILEVANT C) , D) L	E AGLI EFFETT. .R. 12.2.2001	I DELL' I.V N. 3	.A.)
12000		2001	1.050.000.000	2002	3.000.000.000	2003	
SOFTWARE APPL: -FINANZIATO CO L.R. 27.4.1972	MATIVO ELET CATIVO PER ON CONTRAZIO N. 22	I SERVIZI ONE DI MUTUO	ONALE - SPESE AGLI ENTI I	LOCALI (RI	LEVANTE AGLI	EFFETTI	DELL' I.V.A.
12000		12001		2002 -	3.000.000.000	12003	<u> </u>
TOTALE: 1.3.1.2	.13	·					
12000		2001	1.050.000.000	12002		12003	

	TABELLA C					: ± 3 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 			=======================================			
12.1.41.1.220 FINANZIA						
CAPITOLO S/ 4355 FINANZIAMENTO AGLI E L. 23.12.1978 N. 833 12.2.1998 N. 3 , ART SOSTITUITO DALL' ART 22.2.2000 N. 2 , ART 21 , ART. 9 , COMMA 9.3.2001 N. 8 , ART.	TITOLO I DEL DEC 5. 8 , COMMA 1 , I 7. 4 , COMMA 20 , 7. 4 , COMMA 54 , 3 , L.R. 21.7.199 1 , COMMA 2 , P.	CRETO LEGISLATI .R. 13.9.1999 L.R. 25.2.2001 L.R. 26.2.2001 2 N. 21 COME S L. 2001 N. 120	VO 15.12.199 N. 25 , AR N. 4 , ART. N. 4 , ART. SOSTITUITO) , ART. 6 ,	7 N. 446 , A T. 50 L.R. 3 , COMMI 1 6 , COMMA 6 DALL' ART. COMMA 6 , L.	RT. 6 , COI 20.4.199 5 , 16 , Co , L.R. 10 , COM R. 9.3.200	MMA 1 , L.R. 9 N. 9 COME CMMA 18 , L.R. 21.7.1992 N. MA 6 , L.R.
12000	2001 8	3.121.994.228	2002 -		12003	22
12.2.41.2.224 FINANZIA PATRIMONIO SANIT	AMENTI PER LA RIST PARIO E LE RSA ART		DILIZIA E L	' AMMODERNAM	ENTO TECNO	OLOGICO DEL
CAPITOLO S/ 4439 FINANZIAMENTO STRAOR SANITARIE, INFORMATI NELL' AMBITO DEL PRO ART. 6, COMMA 7, L	(CHE E TECNICO-ECC XGRAMMA DI INVESTI	NOMALI DA DEST MENTI DI CUI A 3	'INARE AGLI LL' ART. 20	STABILIMENT DELLA L. 11	í ospedál: Marzo 1988	IERI ATTIVATI , N. 67
12000	[2001		12002 2.	500.000.000	2003	
	CHE E TECNICO-ECC GRAMMA DI INVESTI ONTRAZIONE DI MUTU A.R. 12.2.1998 N	DNOMALI DA DEST MENTI DI CUI NO 3	'INARE AGLI ALL' ART.	STABILIMENT 20 DELLA	I OSPEDAL.	IERI ATTIVATI RZO 1988, N.
	2001					
TOTALE: 12.2.41.2.224						
12000	2001					
13.2.41.2.252 CONTRIBU						
CAPITOLO S/ 4850 CONTRIBUTI IN CONT RISTRUTTURAZIONE E L NONCHE' PER L' ACQUI ART. 2 , COMMA 3 , À	.º ADEGUAMENTO FUN STO DI ATTREZZATU	ZIONALE DI STR PRE ED ARREDI F 1987 N. 44	UTTURE DESTI	NATE ALL' AS URÉ MEDESIME	Sistenza di	ĖGLI ANZIANI,
12000	2001	2.000.000.000	12002 -	~	12003	
CAPITOLO S/ 4851 CONTRIBUTI IN CONT RISTRUTTURAZIONE E L NONCHE' PER L' ACQUI CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 2 , COMMA 3 , A	O CAPITALE PER ' ADEGUAMENTO FUN STO DI ATTREZZATU	L' ACQUISTO, ZIONALE DI STR RE ED ARREDI 1987 N. 44	LA RÉALIZ UTTURE DESTI PER LE STR	ZAZIÖNE, L NATE ALL' AS UTTURE MEDE	A TRASFOI SISTENZA DI SIME - F	RMAZIONE, LA EGLI ANZIANI, INANZIATO CON
12000	2001 -	2.000.000.000	[2002] -		12003	
TOTALE: 13.2.41.2.252						
12000	2001	 .	12002 -	<u> </u>	12003 -	44.1
		- -				

	TABELLA C				 -
	************	=======================================	********	CONTINU	
13.2.41.2,253 CONTRI	BUTI PER STRUTTURE	SOCIO-ASSISTEN	ZIALI IN AREE	•	
CAPITOLO S/ 4873 CONTRIBUTI IN CONTRIBUTI IN CONTRIBUTI IN CONTRIBUTIONI PUBBLICHI FINI DI LUCRO OPERA RICONVERSIONE DI S'ART. 13 , COMMA 9	e di assistenza e b anti per la realizz frutture residenzia	ENEFICENZA, CO AZIONE DI NUOVI LI PER ANZIANI 10	OOPERATIVE E E STRUTTURE E NON AUTOSUFFI	PERSONE GIURIDICHE PER LA RISTRUT CIENTI	E PRIVATE SENZA TURAZIONE O LA
12000	2001	2.000.000.000	2002 ==.	_======================================	1
FINI DI LUCRO OPER RICONVERSIONE DI CONTRAZIONE DI MUT	CHE DI ASSISTENZA E ANTI PER LA REALIZZ STRUTTURE RESIDEN UO	BENEFICENZA, AZIONE DI NUOVI ZIALI PER ANI	COOPERATIVE E E STRUTTURE E ZIANI NON AU	PERSONE GIURIDICI PER LA RISTRU TOSUFFICIENTI -	HE PRIVATE SENZA TTURAZIONE O LA FINANZIATO CON
12000	2001 -	2.000.000.000	2002	12003	'. -
TOTALE: 13.2.41.2.25					
12000	[2001		12002	12003	=
14.1.41.1.237 FINANZ	IAMENTO DELLE SPESE	CORRENTI PER	I SERVIZI SOCI	O-ASSISTENZIALI D	EI COMUNI
-ASSISTENZIALI DI ARTT. 24 , 25 , 26 COMMA 56 , L.R. 26	ONALE PER IL FINANZ COMPETENZA DEI COMU L.R. 19.5.1998 N. .2.2001 N. 4	NI SINGOLI O A 10 , ART. 4 ,	SSOCIATI E DI COMMI 4 , 7 ,	INTERVENTI PER LA L.R. 15.2.1999 N.	FAMIGLIA 4 , ART. 4 ,
12000	- · · (2001	5.000.000.000	[2002]	. 12003	1
24444444444444					
14.2.41.2.255 CONTRI	BUTI PER GLI ASILI-	NIDO COMUNALI	E PRIVATI	-	
RISTRUTTURAZIONE, COMPRESO IL COSTO ART. 21 L.R. 26.10	O CAPITALE A COMUNI LA MANUTENZIONE STR PER L'EVENTUALE AC .1987 N. 32 / ART.	RAORDINARIA, CQUISIZIONE DEL 1 , COMMA 20 ,	L' IMPIANTO LE AREE - FINI L.R. 8.4.199	E L'ARREDAMENTO ANZIATO CON CONTRA 7 N. 10	DI ASILI-NIDO, ZIONE DI MUTUO
12000	[2001	·	12002 -2.0	00.000.000 [2003	-21000.000.0001
CAPITOLO S/ 4923 CONTRIBUTI IN CONTRIBUTI IN CONTRIBUTIONE, COMPRESO IL COSTO ART. 21 L.R. 26.10	O CAPITALE A COMUNI LA MANUTENZIONE STE PER L'EVENTUALE AC 1.1987 N. 32 , ART.	E LORO CONSOR RAORDINARIA, EQUISIZIONE DEL 1 , COMMA 20 ,	ZI PER LA C L'IMPIANTO LE AREE L.R. 8.4.199	OSTRUZIONE, IL C E L'ARREDAMENTO 7 N. 10	OMPLETAMENTO, LA DI ASILI-NIDO,
12000	·· · (2001 ·		12002 2.0	00.000.000 12003	2.000.000.0001
12000	5		12002	12003	
15.1.17.2.938_INTERV					
CAPITOLO S/ 4944			OVA ISTITUZIO		-
SU FONDI STATALI V	INIZIATIVE REGIONA /INCOLATI ASSEGNATI 2 , 45 DECRETO LEGI:	A VALERE SUL E SLATIVO 25.7.19	FONDO NAZIONAL 198 N. 286	E PER LE POLITICHE	MIGRATORIE
				(2003	

======		 		mesuruzzier;				
 		TABELLA C	(RELATIVA	ALL' ARTIC	COLO 3 CO	MMA 4)		
=======							<u>تـــــــ</u> ـــــــــــــــــــــــــــــ	i!
						(CONTINU		
FINANZ L.R. 1 35 , 3	LO.9.1990 N. 4 36 , COMMA 37	ROGRAMMI E DI INI: 16 TITOLO I ART. , L.R. 26.2.2001	17 , COMMA 2 , N. 4	L.R. 3.7.2	000 N. 13	, ART. 8 , C	OMMI 33 ,	
120	000	(2001	1.500.000.00	0 2002		2003		<u> </u>
	15.1.17.2.938	·			-			
120	000	2001	1.718.845.500	12002		[2003		
15.1.45.	2.261 INTERVE	NTI A SOSTEGNO DE	=======================================			<u> </u>		
CONFER	.2 , COMMA 2 ,	DO SPECIALE DI CU LETTERA A), L.R.	20.2.1995 N.	12				% #***
120	00 -3.359.	719.490 2001		12002		12003		
=======								

4.1.22.1.77 SPESE PER DOCUMENTAZIONI, RICERCHE E CONVECNI NEL SETTORE AMBIENTALE CARTOLO 8/ 2250 SPESE PER AGOUSIEZIONE DOCUMENTI, DANI E STRUMENTAZIONI, RICERCHE, CONVECNI SPESE PER AGOUSIEZIONE DOCUMENTI, DANI E STRUMENTAZIONI, RICERCHE, CONVECNI SPESE PER LO TRADA, ART. 3.1 SPESI R. 7.1.1985 N. 3, ART. 5 L. 3, 31.10.1986 N. 46 COME INTEGRATO DALL 2 L. R. 20.1.1992 N. 3, ART. 3.4 LR. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 3 L.R. 4.5.1992 R. 15 12000 - (2001 SG. 000.000 12002 12002 12002 - (2001 SG. 000.000 12002 12002 12002 - (2001 SG. 000.000 12002 - (2001 SG. 000.000 12003 - (2001 SG. 0	ELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)	TABELLA D	=======================================
CAPITOLO S/ 2200 CAPITOLO S/ 2201 CAPITOLO S/ 2202 CAPITOLO S/ 2201 CAPITOLO S/ 2201 CAPITOLO S/ 2202 CAPITOLO S/ 2203 CAPITOLO S/ 2204 CAPITOLO S/			1
CAPITOLO S/ 2200 SPESE PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI DATI E STRUMENTAZIONI, RICERCHE, CONVECNI SPESE PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI, DATI E STRUMENTAZIONI, RICERCHE, CONVECNI ART. 12 (CANNA TERZO , L.R. 7) 11985 N. 3 (ART. 5 L.R, 2) 1.10:996 N. 46 COME INTEGRATO DALL' ART. 12 (CANNA TERZO , L.R. 7) 12985 N. 3 (ART. 5 L.R, 2) 1.1998 N. 46 COME INTEGRATO DALL' ART. 12 (CANNA TERZO , L.R. 7) 1215 L.R. 7.9.1918 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 8 L.R. 4.5.1992 N. 13 12000		·	== 共生3,3 武元英海安全国第二军四年;
SPESS PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI, DATE STRUCTURE 23.10.1956 N. 46 COME NYEGRATO DALL ART. 12. COMMA TREAD, J. R. 7.1.1955 N. 3, ART. 31.10.1958 N. 46 COME NYEGRATO DALL 2 L.R. 20.1.1992 N. 3, ART. 14 L.R. 9.5.1936 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 8 L.R. 4.5.1932 N. 15 22.0.1999 N. 23, ART. 14 L.R. 9.5.1936 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 8 L.R. 4.5.1932 N. 15 12000 - 12001	E E CONVEGNI NEL SETTORE AMBIENTALE	DOCUMENTAZIONI,	
4.1.22.2.78 SPESE PER PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI - PARCO PROGETTI CAPITOLO S. 2205 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE SUSCETTIBILI DI SOI COFINANZIAMENTO REGIONALE, STATALE O COMMINITARIO - PARCO PROGETTI ART. 9, COMMI 13, 14, L.R. 12.2.1998 N. 3 12000 -250.000.000 (2001 12002 -250.000.000 (2003 - 25.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI CAPITOLO S/ 2241 SPESE PER LI FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI À VALUTARE E DETERMINARE LE CON IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE LE TECNICIAMENTE PIU OPPORTUNE DI TRATTIMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOGNALI ARC. 3, COMMA PRIMO, L.R. 16.8.1979 N. 42, ART. 3, COMMA SECONDO, L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSTITUITO DALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 12000 - 12001 -250.000.000 (2002 12003 5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE CAPITOLO S/ 2261 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GAPILICATA E DI IDROGEDILOGIA DEL SUGLO E SCITOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 4, COMMA 15, L.R. 22.2.2000 N. 2 12001 -140.000.000 (2002 12003	9.1987 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R.	RZO . L.R. 7.1.19 . 3, ART. 33 BIS	SPESE PER ACQU ART. 12 , COMMA 2 L.R. 20.1.1992
4.1.22.2.78 SPEES PER RROGETTAZIONE DI INTERVENTI ANBIENTALI - PARCO PROGETTI CAPITOLO S/ 2205 SPEES PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE SUSCETTIBILI DI SOI COFINANZIAMENTO REGIONALE, STATALE O COMMINITARIO - PARCO PROGETTI ART. 9, COMMI 13, 14, L.R. 12.2.1998 N. 3 [2000 -250.000.000 2001 12062 -250.000.000 12003 - 5.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGINICHE DEI CORPI IDRICI CAPITOLO S/ 2241 SPESS PER LI PINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CON IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DECLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE LE TECNICAMENTE DIU OPPORUTURE DI TRATTIMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI TOCNALI ART. 3, COMMA PRIMO, L.R. 16.8.1979 N. 42, ART. 3, COMMA SECONDO, L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSTITUITO DALL'ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 [2000 - 12001 -250.000.000 12002 12003 5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE CAPITOLO S/ 2261 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI G APPLICATA E DI IDROGEDOLOGIA DEL SUDIO S SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 4, COMMA 15, L.R. 22.2.2000 N. 2 [2001 -140.000.000 12082 12003 5.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIU LIDI CAPITOLO S/ 2259 SPEES PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI SPEE PER LA BININOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI NANZIAMENTO DELL'A PARA, PER L' ISTITUZIONE E LA MAUNEZZIONE DELLE ARRE HANTURALI PROTETTE, PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTO DEI SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TA DEI FANGINI DI RISULTA ART. 3, COMMA 27, L. 28.12.1995 N. 549 ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5, ART. 9, COMMA 19 12.2.1998 N. 3, ART. 21 COMMA 1, LETTERA C), L.R. 3.3.1998 N. 6 [2000 - 12001 8.300.795.990 12002	50.000.000 12002 12003	12001	12000
SPESE PER LA FROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ANGIENTALE SUSCETTARIO COPINANIAMENTO REGIONALE, STATALE O COMENITARIO - PARCO PROCETTI ART. 9 . COMMI 13 . 14 . L.R. 12.2.1998 N. 3 2000 -250.000.000 2001 - 12002 -250.000.000 2003 -	RVENTI AMBIENTALI - PARCO PROGETTI	ER PROGETTAZIONE	4.1.22.2.78 SPESE
5.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI CAPITOLO S/ 2241 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CON IGIENICHE DEI CORPI IDRICI. LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI CORPI IDRICI. LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI CORPI IDRICI. LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI OPPORTUNE DI TRATTAMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOCNALI ART. 3, COMMA PRIMO, L.R. 16.8.1979 N. 42, ART. 3, COMMA SECONDO, L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSTITUTIO DALL'ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 2000	ITTARIO - PARCO PROGETTI	GIONALE, STATALE	SPESE PER LA COFINANZIAMENTO
5.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI CAPITOLO S/ 2241 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CON IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINATI, NONCHE' LE ART. 3, COMMA PRIMO, L.R. 16.8.1979 N. 42, ART. 3, COMMA SECONDO, L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSSITUTIO CALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 12000	12002 -250.000.000 (2003 1	.000.000 2001	12000 -2
5.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI CAPITOLO S/ 2241 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CON IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE TECNICAMENTE PIU' OPPORTUNE DI TRAVTAMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOGNALI ART. 3, COMMA PRIMO, L.R. 16.8.1979 N. 42, ART. 3, COMMA SECONDO, L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSSITUTIO CALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 12000		/************************************	
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI DIRETTI AVALUTARE IL GIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINNTI, NOCHE LE TECNICAMENTE PIU' OPPORTUNE DI TRATTAMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOCNALI ART. 3 , COMMA PRIMO , L.R. 16.8.1979 N. 42 , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.8.1979 N. 4 SOSTITUTO DALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 12000 [2001 -250.000.000 22002 - [2003			
5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE CAPITOLO S/ 2261 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI CAPPLICATA E DI IDROGEOLOGIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2 2000	D DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOGNALI 42 , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME 45	PI IDRICI, LE OPPORTUNE DI TRA IMO , L.R. 16.8.1 ART. 20 L.R. 13.1	SPESE PER IL FII IGIENICHE DEI CI TECNICAMENTE PII ART. 3 , COMMA
5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE CAPITOLO S/ 2261 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI CAPPLICATA E DI IDROGEOLOGIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 4, COMMA 15, L.R. 22.2.2000 N. 2 2000	0.000.000 2002 - 2003	[2001	2000 -
12000 12001140.000.000 12002 12003	NE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GEOLOGIA	ISIZIONE DI STRU ROGEOLOGIA DEL S	CAPITOLO S/ 2261 SPESE PER L' AC
5.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIU LIDI CAPITOLO S/ 2259 SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L'AVVIO ED NANZIAMENTO DELL'ARPA, PER L'ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TA DEI PANGHI DI RISULTA ART. 3, COMMA 27, L. 28.12.1995 N. 549, ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5, ART. 9, COMMA 19 12.2.1998 N. 3, ART. 21, COMMA 1, LETTERA C), L.R. 3.3.1998 N. 6 2000 - 2001 8.300.795.990 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2007	0.000.000 [2002	12001	12000
5.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIULIDI CAPITOLO S/ 2259 SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L'AVVIO ED NANZIAMENTO DELL'ARPA, PER L'ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TA DEI FANCHI DI RISULTA ART. 3, COMMA 27, L. 28.12.1995 N. 549, ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5, ART. 9, COMMA 19 12.2.1998 N. 3, ART. 21, COMMA 1, LETTERA C), L.R. 3.3.1998 N. 6 12000 - 12001 8.300.795.990 12002 12003 5.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOCNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAPITOLO S/ 2334	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		,
ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5 , ART. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 3.3.1998 N. 6 12000	NZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SO_ , PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L'AVVIO ED IL FI NE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, NONCHE I RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZION	O DELLA QUOTA DI OR PRODUZIONE DI DEI SUOLI INQUINA ARPA, PER L' IS AMBIENTALI RIFER	5.1.22.2.92 UTILI LIDI CAPITOLO S/ 2259 SPESE PER LA M PER LA BONIFIC NANZIAMENTO DE PER INVESTIMEN
5.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAPITOLO S/ 2334		, L. 28.12.1995	ART. 3 , COMMA
5.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAPITOLO S/ 2334	00.795.990 12002 12003	12001	12000
5.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAPITOLO S/ 2334		*======================================	
TOTAL PROPERTY OF TABLE CONTROL TO REALLY AZIONE, 10 FOLDING CONTROL OF THE PROPERTY OF TABLE CONTROL OF THE PROPERTY OF TABLE CONTROL OF THE PROPERTY OF TABLE CONTROL OF TABLE	NATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE	BUTI PER ACQUEDO	5.2.22.2.99 CONT
COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI DI TREDI CON CONTRAZIONE DI MUTUO	E RETI PUGNARIE INTERESSANTI DI MASSI SSETTEME	IMPIANTI DI DEP DI MUTUO	CONTRIBUTI STR
ART. 1 L.R. 4.9.1990 N. 40	1,000,000,000,7003 -3,000,000,00		CON CONTRAZION
12000 12001 12002 -31000.000 12003 -51000	. 15005 -2-000-000-000 tsoda: -2-000-000-20	12001	CON CONTRAZION

	=======================================	TABELLA D	(RELATIVA ALL' ARTICOLO	4 COMMA 41)
3=====	=======================================		p	CONTINUA)
CONTE COMPI ART.	LETAMENTO DI IMP 1 L.R. 4.9.1990	PIANTI DI DEPURAZION D N. 40	CONSORZI PER LA REALIZ E E RETI FOGNARIE INTERES	
13	2000	2001 -		00.000.000 2003 3.000.000.000
TOTALE	: 5.2.22.2.99		-	
	2000	2001 –		12003
======				
5.3.22	.2.107 CONTRIBUT	TI PER LO SMALTIMENT	O DELL' AMIANTO	
CONTE RIMO: UTIL: ART.	ZIONE DI MATER IZZAZIONE COLLET 15 , COMMA 1 ,	RIALI CON AMIANTO	DA EDIFICI PUBBLICI,	UBBLICI ECONOMICI PER I LAVORI DI LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI RT. 5 , COMMA 93 , L.R. 26.2.2001
N. 4		(2001 -	2002 5.0	70 000 000 12002
		12001	12002 5.0	00.000,000 2003 5.000.000,000
CONTI RIMO NE C	RIBUTI IN CONTO ZIONE DI MATERIA DLLETTIVA - FINA	ALI CON AMIANTO DA E ANZIATO CON CONTRAZI L.R. 9.11.1998 N. 1	I ENTI PUBBLICI ED ENTI P DIFICI PUBBLICI, LOCALI A ONE DI MUTUO	UBBLICI ECONOMICI PER I LAVORI DI PERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIO-
13	2000		- 2002 -5.0	00.000.000 2003 -5.000.000.000
TOTALE	: 5.3.22.2.107			
		2001 -	- 2002	
======				
5.3.22	.2.196 CONTRIBUT	ri per impianti di s	MALTIMENTO E RICICLAGGIO	DEI RIFIUTI
CAPITO	LO S/ 2417	(2.1.236.3.10.16)	(DI NUOVA ISTITUZIO	NE)
GIUGI DI CA ART. 4	NO 1999, N. 142 ARATTERE SPERIM 31 , COMMA 1 ,	PER LA REALIZZAZION ENTALE, NONCHE' DI A L.R. 7.9.1987 N. 30	E DI IMPIANTI DI SMALTIME LTRE INIZIATIVE DI RILIEV COME SOSTITUITO DALL' AR	I ÎSTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE & NTO E RECUPERO DEI RIFIUTI, ANCHE O REGIONALE T. 5 , COMMA 94 , L.R. 26.2.2001 N.
13	2000		500.000.000 [2002	[2003] 6.500.000.000
CONTI RISTI COMPI IL TI LA PI ART. SOSTI	RUTTURAZIONE E 1 RESE LE SPESE PI RASPORTO DEI RII REDISPOSIZIONE 1 .31 , COMMA 1 , ITUITO DALL' AR' 1988 N. 25	L' ADEGUAMENTO DI IM ER L' ACQUISTO DI AU FIUTI SOLIDI URBANI, DI AREE ATTREZZATE P L.R. 7.9.1987 N. 30 F. 23 , COMMA 1 , L.	PIANTI PER LO SMALTIMENTO TOMEZZI E ATTREZZATURE PE LA REALIZZAZIONE DI PIAT ER LO STOCCAGGIO PROVVISO , ART. 31 , COMMA 2 , L. R. 14.6.1996 N. 22 , ART.	PLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA COLLA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA I TAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, RIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO 1, COMMA 3, LETTERA B), L.R.
				2003

	TAE	BELLA D			COLO 4 COM		eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
*****		=======================================	-	. 		(CONTINUA)	
GIUGNO 199 DI CARATTI CONTRAZION	I AD ENTI TERRI 39, N. 142 PER ERE SPERIMENTA VE DI MUTUO	LA REALIZZAZ LE, NONCHE	ZIONE DI IMPLA ' DI ALTRE	NTI DI SMA INIZIATIVE	PECIALI ISTITU LITIMENTO E RE DI RILIEVO	CUPERO DEI REGIONALE -	DELLA LEGGE 8 RIFIUTI, ANCHE FINANZIATO CON R. 26.2.2001 N.
4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=================================	للة نشأة عند مساكنات المساوات المساوات المساوات المساوات	·
12000		2001	-6.500.000.00	0 12002		2003	-6.500.000.0001
TOTALE: 5.3						-	
12000		2001	4.692.840.48	13 12002		12003	

5.4.22.2.114 DANNEC		R OPERE DI 1	PREVENZIONE DI	CALAMITA'	NATÜRALI E I	L RIPRISTING	DI EDIFICI
DI INTERES				EMAZIONE E	MESSA IN SICU	REZZA DELLE	STRADE COMUNALI
DI INTERES		FINANZIATO 15.2.1999	CON CONTRAZIO	NE DI MUTU	Ö		STRADE COMUNALI
12000		2001	-1.000.000.00	0 12002	-1.000.000.0	00 (2003	<u>'</u>
TOTALE: 5.4.	.22.2.114						-
12000		12001		12002		12003	جو پیرونیکولگاری می بیشود اس میردنیکورون شد سده] در کشر پیرونیکولگاری می کند کو در کند چود سد اسا کا کا کا اسا
							=======================================
5.4.22.2.597	SPESE PER OPE	RE IDRAULICE	HE E DI SISTEM	MAZIONE IDE	OGEOLOGICA		
IDRAULICO- R.D. 30.12	LA MANUTENZION FORESTALI						ONE DI QUELLE
		12001	-150.000.00	0 2002		12003	
CAPITOLO S/ SPESE PER TAGLIAMENT STATISTICA ARTT. 6 ,	2504 INTERVENTI A S TO E DEI CENTRI MENTE RIPETIBI 7 L.R. 17.8.19	ALVAGUARDIA DI MEDEA E LI - FINANZI 85 N. 38 , 2	DEGLI ABITATI VERSA NEL IATO CON CONTR ART. 5 , COMMA	DI RONCH BACINO DE AZIONE DI 107 , L.R	IIS E LATISA L FIUME JUD MUTUO L 26.2.2001 N	NA NEL BAC RIO DA EVE	INÓ DEL FIUME NTÍ CALAMITOSI
12000		12001	-4.500.000.00	0 2002	:	12003	
TOTALE: 5.4.				-			
12000		12001	-4.650.000.00	0 12002		12003	
5.4.22.2.611	CONTRIBUTI PE	R IL RECUPE	RO DI AREE DEG	RADATE DA	attivitá' est	RATTIVE	
ATTIVITA			DMUNI, SINGOLI	O ASSOCIA	TI, PER IL RE	CUPERO DI ÅF	EE DEGRADATE DA
	-1.500.000.0			12002	- 	12003	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
							1

			A D	·			MMA 41)		
=====		=======================================	= ± <u> </u>	***=====			(CONTINUA		=====
5.5.2	7.2.133	SPESE PER PARCHI	, RISERVI	E NATURALI, AF	REE PROTETT	E E BIOTOPI			
SPE NAT PRE BIO ART DAL	URALI R GIO NAT DIVERSI . 84 , L' ART.	3139 ACCORDI DI PROGRA EGIONALI, PER L' URALISTICO, NONCH TA', E SPESE PER COMMA 1 , L.R. 30 9 , COMMA 1 , L.	ACQUISIZE E'SPESE LA FRUIZE .9.1996 P R. 9.11.2	IONE DI AREE N PER LA CONSER IONE DIDATTICA N. 42 , ART. 4 1998 N. 13 , A	NATURALI PR RVAZIONE, I A E LA RICE I , COMMA 2 ART. 7 , CO	OTETTE, BIC L MIGLIORAM RCA SCIENTI , L.R. 30. MMA 1 , L.R	TOPI E TERREN ENTO ED IL MA FICA 9.1996 N. 42 13.9.1999 N	I DI PART NTENIMENT COME A . 26	ICOLARE O DELLA GGIUNTO
	2000	ae · · · ;= · · ·	12001	2.000.000.00	00 2002		[2003		- 1
=====	======								
8.1.2	4.2.159	CONTRIBUTI SU LE	GGI PREGI	RESSE PER L'E	EDILIZIA		,		
CON' ART	. 36 L. IFICAZI	3264 PER GLI INTERVEN 5.8.1978 N. 457 ONI NELLA L. 25.3	, ART. 1	, COMMI 4				CONVERTI	TO CON
	2000	-1.936.111.757	[200]		2002		[2003		1
LIMIT	E 2	2000 - 2000		-1.936.111.75	57	<u>-</u>			
	12000	-1.265.799.428	2001		12002		12003	m, m	1.
LIMIT	E 3	2000 - 2000		-1.265.799.42	28				
	2000	-5.245.371.571	12001	⊢ →	12002		12003		1
LIMIT	E 4	2000 - 2000		-5.245.371.57	71				
	12000	-4.452.227.903	12001		[2002		12003		. 1
LIMIT	£ 5	2000 - 2000		-4.452.227.90	3	-			
	2000	-12.789.645.720	12001	~~	12002	~ ~ _	12003		
LIMIT		2000 - 2000		-12.789.645.72				·	
	12000	-168.165.476	12001 .		12002		2003		1
		2000 - 2000		-168.165.47			صائحہ پند چھا الفرون ہے۔ سے صر <u>عت پند</u> سے سا ہ		
FIN	ANZIAME T. 25 , E 1	3265	1. 457		78				
	12000	-3.829.626.486	12001		12002		12003		İ
		2000 - 2000		-3.829.626.48	36				
FIN AGE	VOLATA . 38 L. E 1	NTI PER INTERVENT IN CORSO 5.8.1978 N. 457						CONVENZIO	NATA E
	12000		2001		- 2002		12003		
		2000 - 2000							
LIMIT									
		-513.955.658					[2003		
		2000 - 2000		-513.955.65	BC				

*======== 	TABELLA D		CICOLO 4 COMMA 41)	
	******		CONTINUA)	
PROMUOVERE DELL' ARTI LEGGE 15 F COSTRUZION 1982, N. 9 ART. 9 D.L	A TITOLO DI CONCORSO NEI L'ACQUISTO O LA COSTRUI COLO 9 DEL DECRETO LEGGE EBBRAIO 1980, N. 25, E CO E O IL RECUPERO DI ALLOGO 4 . 15.12.1979 N. 629 CONVI	ZIONE DI ABITAZIONI TRA 15 DICEMBRE 1979, N. 62 DITRIBUTI UNA TANTUM GI AI SENSI DEL DECIMO C ERTITO CON MODIFICAZIONI	SSI PER MUTUI DA EROGAF LE CATEGORIE MENO ABBLE 9, CONVERTITO CON MODIE A PRIVATI PER L'ACQUI OMMA DELL'ART. 2 DELLA I NELLA L. 15.2.1980 N. 25 82 N. 94, ART. 5 BIS D.L.	RE AL FINE DI NTI, AI SENSI ICAZIONI NELLA STO, LA NUOVA JEGGE 25 MARZO
CONVERTITO LIMITE 1	CON MODIFICAZIONI NELLA	L. 5.4.1985 N. 118		
2000	-16.495.621.240 [2001			
LIMITE 2		-16.495.621.240		- No
[2000	-4.409.401.826 2001	2002	12003	
	2000 - 2000	-4.409.401.826		
ART. 89 L. DALL' ART.	3285 PLURIENNALI PER LA REALI R. 1.9.1982 N. 75 COME IN 34 L.R. 30.5.1988 N. 37 36 L.R. 17.6.1993 N. 45	IZZAZIONE DI INIZIATIVE NTEGRATO DALL'ART. 3 , ART. 94 L.R. 1.9.1	2 Î.R. 29.4.1986 N. 18 982 N. 75 COME DA ULT	E MODIFICATO
12000	-153.085.000 2001	-235.510.000 2002		
LIMITE 4		-153.085.000 2001		
12000	-19.980.000 2001	-145.140.000 2002	[2003	
LIMITE 6			-145.140.000	
12000	-1.620.000 2001	180.536.414 2002	I2003	
LIMITE 7	2000	-1.620.000 2001	-180.536.414	<u> </u>
12000	-105.050.000 2001	-117.470.000 2002	12003	<u> </u>
LIMITE 8	2000	-105.050.000 2001	-117.470.000	
	-49.352.252 2001		12003	
TINTER O	2000	-49.352.252 2001_	90.935.198	کے ہے ہیں جب بہ بنایت سے سر سا پندائیٹٹٹٹٹٹٹٹٹ
LIMITE 9 		-212 C17 D20 C15	[2003	·
	2000			[
LIMITE 10				
12000	-111.406.132 (2001	<u></u>		
LIMITE 11	2000			- · · · · · · ·
12000	-58.038.750 (2001		12003	
LIMITE 12	2000	-58.038.750 2001	-118.555.000	
12000	-138.783.640 2001	-225.536.140 2002	12003	<u> </u>
		-138.783.640 2001	-225.536.140	

 	TABELLA D	(RELATIVA	ALL' ARTICOLO) 4 COMMA	41)	+
****			=======================================		(CONTINUA)	
CONTRIBUT ART. 35 L NELLA L. 118, ART.	3286 I PER GLI INTERVENTI DI . 5.8.1978 N. 457 , ART. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 7.6.1993 N. 45 , ART. 1	1 , COMMA 11 , D , COMMA 7 , D.L. , ART. 94 L.R. 1.	ONATA - FOND L. 23.1.1982 7.2.1985 N. 9.1982 N. 75	STATALI N. 9 CONVE 12 CONVERTI COME DA ULT	RTITO CON TO NELLA L IMO SOSTIT	MODIFICAZIONI 5.4.1985 N. UITO DALL' ART.
2000	-2.168-995.000 2001		2002 -		12003	
LIMITE 2	2000 - 2000	-2.168.995.000	#±* .	5.5 3 4 4 4 4 4	<u> </u>	<u> </u>
12000	-2.225.226.113 [2001		- 2002 -		12003	
LIMITE 3	2000 - 2000	-2.225.226.113				-
12000			12002 -		12003	
LIMITE 4		-1.413.538.683				<u>نا قه موجو چوچو در شاید کامت سامار مه مه</u>
	-1.449.937.650 [2001		12002 -		12003	
LIMITE 5	2000 - 2000	-1.449.937.650				· ·
[2000	-1.655.447.690 2001		12002 -		12003	
LIMITE 6		-1.655.447.690			4 + 30	<u>موجد بندید پیر پیرا</u> یت بندست ک جا میاک ک
	-4.993.634.808 2001		12002 -		12003	
LIMITE 7	2000 - 2000		-:	· =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12000	-11.499.963.290 2001		2002 -	· -	12003	
LIMITE 8	2000 - 2000	11.499.963.290		-		
12000	-8.839,414.472 2001		12002 -	<u>. </u>	12003	
ART. 36 L. NELLA L. 2 LIMITE 1	2000 - 2000 3287 I PER GLI INTERVENTI DI : 5.8.1978 N. 457 , ART. 25.3.1982 N. 94	-8.839.414.472 EDILIŽIA AGEVOLATA 1 , COMMA 11 , D.	A - FONDI STA .L. 23.1.1982	TALI N. 9 CONVE	RTITO CON	
12000	-2.224.110.000 2001		12002 -		12003	1
	2000 - 2000	-2.224.110.000	# = - # ###### - <u></u>			
TOTALE: 8.1	.24.2.159					
12000	-89.149.972.834 2001	-1.478.049.378	12002 -	· -	12003	1 44
CAPITOLO S/ INTERVENTI ART. 85 L. L.R. 1.9.1 DALL' ART. 74 , COMMA	PLURIENNALI PER LA REA R. 1.9.1982 N. 75 COME 1982 N. 75 COME DA ULTIM 14 , COMMA 1 , L.R. 19 A 2 , L.R. 9.11.1998 N.	LIZZAZIONE DI INIZ INTEGRATO DALL' AF D SOSTITUITO DALL' .8.1996 N. 31 , AF	ZIATIVE DI ED RT. 14., COMM ART. 36 L.	DILIZIA CONV. (A 1 , L.R R. 17.6.19: (A 1 , L.R	19.8.1996 1 93 N. 45 8.8.1996 1	ED INTEGRATO
LIMITE 1	.D.L.) N. 112					
12000		-500,000.000	12002	<u> </u>	. [2003	1
	2001 - 2001	-500-000 000				

]]			(RELATIVA			41)	-	
LIMITE 4		*******	르르블로뜨보다다뉴스프로로놀로로	##=# # #= 		(CONTINU		ďije.
12000		12001			-1.859.210.000	12003		2.000
	2001 - 2003		-1.859.210.000			<u>- 20-1</u> 2		
							<u></u>	
12000	~	2001	-90.000.000			12003		
LIMITE 6	2001 - 2001		-90.000.000					
12000		12001	-25.000.000	[2002		12003		
IMITE 7	2001 - 2001		-25.000.000				الما الحدود و الما الما الما الما الحدود الما الحدود الما الما الما الما الما الما الما الم	
		[2001	-1.158.128.918					·
	2001 - 2001		-1.158.128.918					
LIMITE 8							یر نے میں بی رکے 200 میں میں	·
2000	-250.000	2001	-960.851.880	2002		[2003		
LIMITE 9		2000	-250.000			= :	-	
12000	-615.822	12001	-99.238.950	2002		12003		
IMITE 10	<u> </u>	2000	-615.822	2001	-99.238.950			/ <u>- 4 174</u>
12000	:	2001		12002		12003	·	
IMITE 11	2001 - 2001		-234.230.240		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· <u>·</u>	
	-21.265.920	12001			— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12003	<u> </u>	
IMITE 12	2000 - 2001		-21.265.920	·	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		یر، نیم اینون که	
13000	-25 313 990	12001	-25.313.990	12002		12002		
IMITE 13	2000 - 2001		-25.313.990			· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
12000		12001		12002				
IMITE 14	2001 - 2001		-247.788.766		· •			
2000		12001		12002	·	12003	<u></u>	- 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
IMITE 17	2001 - 2001		-947.297.868		•			.=
12000	-2.633.844	12001	-2.533.844	2002	to a	12003		
IMITE 18	2000 - 2001		-2.633.844					
2000		12001		12002				
	2000 - 2001		-42.028.700			. .		~~~
OTALE: 8.1.	24.2.163			· Alpha man			_aa.si	4 - 2-42-2
12000	-92.108.276				-1.859.210.000		-1.859.210	

	TABELLA D			ICOLO 4 COMM		
		***************	### ### ###	二甲基甲甲甲代氏形式 光學作品	CONTINU	
8.2.24.2.433 CONT	RIBUTI ĀI COMUNI E A	LLE A.T.E.R. P	ER ÎNTERV	ENTI DI RECUPE	RO EDILIZI	to
ZONE DI RECUPER ART. 12 L.R. 26	.10.1987 N. 34					
[2000		4.589.210.00	0 12002	3 359 210 0	00 12003 *	1 250 210 0001
CAPITOLO S/ 3328 SOVVENZIONI SPE ZONE DI RECUPER ART. 12 L.R. 26	CIALI AI COMUNI PER O - FINANZIATO CON C	INTERVENTI DI I	RESTAŪRO I	DELLE FACCIATE	рі іммові	LI COMPRESI NELLE
2000 -	- 2001		12002	-1.500.000.0	00 12003	
CAPITOLO S/ 3334 FINANZIAMENTI RIQUALIFICAZION ART. 13 , COMMA	UNA TANTUM ALLE A	.T.E.R. ED A.	I COMUNI	PER INTERVE	NTI DI	RECUPERO E DI
12000 -	- 2001		12002	1.500.000.0	00 (2003:	4.500.000.0001
CAPITOLO S/ 3335 FINANZIAMENTI RIQUALIFICAZION ART. 13 , COMMA		.T.E.R. ED A.O CON CONTRAZIO	I COMUNI ONE DI MU 5 L.R. 29	PER INTERVE PUO 4.1985 N. 18	NTI DI	RECUPERO E DI
12000 -			12002	-1.500.000.0	00 12003	-4.500 000 0001
TOTALE: 8.2.24.2.						·
12000 -	- /2001	4.589.210.000	12002	1.859.210.0	00 12003	1.859.210.0001

8.2.24.2.788 CONT	RIBUTI PER LA SALVAG	UARDIA DEI CENT	TRI STORIC	i.		·
ART. 1 , COMMA INTEGRATO DALL'	FANTUM A FAVORE DEI PRIMO , L.R. 10.1.19 ART. 8 L.R. 9.2.199	83 N. 2 , ART. 6 N. 11	1 , COMMA	SECONDO , L	.R. 10.1.	1983 N. 2 COME
12000 -1.	730.000.000 2001	-1.000.000.000	12002	3.000.000.0	00 12003	3.000.000.0001
CAPITOLO S/ 3351 CONTRIBUTI UNA / - FINANZIATO CO ART. 1 , COMMI	TANTUM A FAVORE D N CONTRAZIONE DI MUT PRIMO , SECONDO , L.	EI COMUNI PER UO R. 10.1.1983 N.	R LA SAI	VAGUARDIA DĖ.	I CENTRI	STORICI PRIMARI
12000	- 2001		12002	-3.000.000.50	00. 2003	-3-000.000.0001
TOTALE: 8.2.24.2.				-		
12000 -1.	730.000.000 2001	-1.000.000.000	12002		12003	t
=======================================						erende e e e e e e e e e e e e e e e e e e
CAPITOLO S/ 2664 SPESE E CONTRIBU RETE DI DISTRIBU	RIBUTI PER OPERE PUB UTI PER LA COSTRUZIO UZIONE DEI GAS COMBU PRESI NEI COMPRENSOR	NE, IL COMPLETA STIBILI E DI AI	AMENTO, L'	ESTENSIONE EI	ם דוד. אדרבי	LICRAMENTO DELLA NELL'AMBITO DEI
ART. 3 , COMMA 1 N. 60 E MODIFICA	PRIMO , LETTERA B), 1 ATO DALL' ART. 1 L.R	L.R. 2.9.1981 N	1. 63 COME 56	SOSTITUITO DA		1 L.R. 27.12.1986
12000		2.000.000.000				3.100.000.0001

	TABELLA D		' ARTICOLO 4 COM	MA 41)	MEEEEEE
		[#### ##########	= ================	(CONTINUA)	*****
RETE DI DISTRIBUZION TERRITORI RICOMPRES ART. 3 , COMMA PRIMO N. 60 E MODIFICATO 1	NE DEI GAS COMBUST I NEI COMPRENSORI 5 , LETTERA B), L. DALL' ART. 1 L.R.	TIBILI E DI ALTRE DELLE COMUNITA' 1 R. 2.9.1981 N. 6 6.12.1991 N. 56	INFRASTRUTTURE EN MONTANE - FINANZIA 3 COME SOSTITUITO	ED IL MIGLIORAMENT VERGETICHE NELL' AME VTO CON CONTRAZIONE I DALL' ART. 1 L.R. 27	SITO DEI DI MUTUO 7.12.1986
2000	12001 -	2.000.000.000 [2	002	12003 -3.100.	1000,000
TOTALE: 9.1.22.2.173				ے میں سے اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	
2000	12001	[2	002	2003	T

10.1.25.2.564 ATTIVITA	A' PROMOZIONALI NE	L SETTORE DEI TR	ASPORTI		
STICO REGIONALE INTI ART. 11, COMMA 1 , 1	EGRATO L.R. 26.6.2001 N.	16	-	PPARE IL SISTEMA TE	
2000	2001	-400.000.000 [2	002 1	2003	Jan 2 1
10.1.25.2.182 SPESE P	ER OPERE DI VIABII	ITA' D' INTERESS	E REGIONALE		
INTERESSE REGIONALE ART. 10 L.R. 20.5.19	985 N. 22			DI OPERE DI VIABII	
2000	12001	500.000.000 [2	002	12003	1
INTERESSE REGIONALE	- FINANZIATO CON D , L.R. 3.9.1984	CONTRAZIONE DI M N. 48 , ART. 10	UTŰÖ	DI OPERE DI VIABII 22 , ART. 5 , COMMA	
			002	12003	. 1
RACCORDO CON IL SIS - FINANZIATO CON COI ART. 4 , COMMA 68 ,	TEMA AUTOSTRADALE NTRÀZIONE DI MUTUO L.R. 22.2.2000 N.	REGIONALE NONCHE) 2	' PER LA SOPPRESSI	MENTO DELLA VIABII ONE DEI PASSAGGI A	LIVELLO
12000	. [2001 -	6.000,000.000 [2	002	[2003	1
TOTALE: 10.1.25.2.182			At the second of	** ** *	
12000	12001 -	5.800,000,000 2	002	[2003	
10.1.25.2.183 CONTRIBU	UTI ALLE AUTONOMIE	LOCALI PER OPER	E DI VIABILITA'		
DELLA GRANDE VIABIL; E L' AEROPORTO DI I STRADALE PIANDIPAN ART. 66 , COMMA 3 , 10	ITA' DI TRIESTE E RONCHI DEI LEGIONA - SEQUALS L.R. 28.4.1994 N.	DEL CARSO, NONCH RI, NONCHE' DEL 5 COME INTEGRATO	E' DEL RACCORDO ST LE SPESE DI MAN O DALL'ART. 12 ,	ONE DI TRATTI AUTO TRADALE TRA L'AUTOST UTENZIONE DEL COLI COMMA 29 , L.R. 8.4.	PRÁDA A4 SEGAMENTO 1997 N.
2000	{2001	-700.000.000 12	002	12003	· 1

TAB:	ELLA D	(RELATIVA AL	L' ARTICOLO	4 COMMA 4	11)	1
	**********				ONTINUA)	
10.1.25.2.184 SPESE PER OP	ERE SOSTITUT	PIVE DEI PASSAGGI	A LIVELLO			
CAPITOLO S/ 3679 SPESE PER LA REALIZZAZIO UDINE - VENEZIA NELL' AM - FINANZIATO CON CONTRAZ ART. 69 , COMMA 1 , L.R.	BITO DEL PIA IONE DI MUTO 28.4.1994 N	ano decennale di Jo J. 5	I CUI ALLA	LEGGE 10	MAGGIO	1983, N. 189
12000'	12001	1.300.000.000 :	2002		2003	"" " ""
10.1.25.2.186 SPESE PER OP	ÈRE DI VIABI	LITA' IN CONCESS:	IONÉ DALL' ANA	\S		
CAPITOLO S/ 3712 SPESE PER LA REALIZZAZIO DALL' ANAS - FINANZIATO C ART. 7 L.R. 2.7.1986 N.T.	CON CONTRAZI 27	ONE DI MUTUO	ž			· ·
12000	12001	6.000.000.000 1:	2002	12	20.03	
10.2.25.1.189 SPESE PER LA INTERNA	MANUTENZION	NE ORDINARIA DELLI	E INFRASTRUTT	JRE PORTUALI	E DI	NAVIGAZIONE
CAPITOLO S/ 3753 SPESE PER LA MANUTENZIONI COMPETENZA REGIONALE, PEI NOLEGGI E LA MANUTENZIONI OPERATIVA DEL SERVIZIO DI ART. 21, COMMA 1, L.R.	R L' ILLUMIN E DELLE ATTR EI PORTI E E 14.8.1987 N	NAZIONE, I SEGÑAL! REZZATURE E DEI MI DELLA NAVIGAZIONE 1. 22	AMENTI, LE FOR EZZI NECESSARI INTERNA	RNITURE D'A	ACQUA, GL: /ITA' IST:	I ACQUISTI, I ITUZIONALE ED
2000	2001	1.500.000.000 12	2002	12	003	
10.2.25.2.190 SPESE PER IN	rerventi nei	PORTI E NELLE V	IE DI NAVIGAZI	ONE INTERNA	٠٠,	
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4	PORTI E NEG RITTIMI, NEL	ELI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGAZ TEGRATO DALL'AR	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	LACUALI E E PER LE	FLUVIAL OPERE	MARITTIME DI
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4	PORTI E NEGRITTIMI, NEI . 22 COME IN	ELI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA: TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	LACUALI E E PER LE	FLUVIAL OPERE ART.	MARITTIME DI 5 , COMMA 55 ,
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4	PORTI E NEC RITTIMI, NEL . 22 COME IN	SLI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2	FIMT, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	. LACUALI E E PER LE 1.1990 N. 30	FLUVIAL OPERE ART.	MARITTIME DI 5 , COMMA 55 ,
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4	PORTI E NEC RITTIMI, NEI . 22 COME IN 2001	ELI APPRODI MARITA LE VIE DI NAVIGA TEGRATO DALL'ARI -1.500.000.000 [2	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	. LACUALI E E PER LE 1.1990 N. 30	FLUVIAL OPERE	MARITTIME DI
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 2000	PORTI E NECRITTIMI, NEL 22 COME IN [2001] ER IL PORTO	ELI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2	FIMT, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	, LACUALI E E PER LE 7.1990 N. 30	FLUVIAL OPERE	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 .
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 12000 10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PI CAPITOLO S/ 3773 CONTRIBUTO A FAVORE DELL ART. 4 L. 9.7.1967 N. 589	PORTI E NECRITIMI, NEL 22 COME IN [2001] ER IL PORTO	ELI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA: TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2 DI TRIESTE	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7	LACUALI E E PER LE	PLUVIAL: OPERE O, ART.	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 .
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 12000	PORTI E NECRITIMI, NEL 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 3	DI TRIESTE OMO DEL PORTO DI -700.000.000 [2	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7 ZOD2 TRIESTE	LACUALI E E PER LE	PLUVIAL: OPERE O, ART.	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 .
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 !2000 10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PI CAPITOLO S/ 3773 CONTRIBUTO A FAVORE DELL ART. 4 L. 9.7.1967 N. 583 !2000 CAPITOLO S/ 3782 CONTRIBUTI PLURIENNALI A NE DI OPERE DI ORDINARIA CANTIERISTICO EX ARSENALI ART. 5 , COMMA 116 , L.R LIMITE 1	PORTI E NECRITIMI, NEI 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 12001 FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001	ELI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA: TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2 DI TRIESTE COMO DEL PORTO DI -700.000.000 [2 A'AUTORITA' PORTUZIARIA MANUTENZIONI S. MARCO N. 4	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7 ZOD2 TRIESTE ZOD2 ALE DI TRIESTE E DEI BACINI I	PER PROGET	PLUVIAL: OPERE O, ART.	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 . E REALIZZAZTO- COMPRENSORIO
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 2000	PORTI E NECERITIMI, NELL 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001	DI TRIESTE ONO DEL PORTO DI 'AUTORITA' PORTUI S. MARCO N. 4	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7 ZOUZ TRIESTE ZOUZ ALE DI TRIESTE E DEI BACINI F	LACUALI E E PER LE 1.1990 N. 30 12 12 12 2 PER PROGET 2 DELLE BANC	PTAZIONE HINE DEL	MARITTIME DI 5 , COMMA 55 , E REALIZZAZTO- COMPRENSORIO
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 !2000 10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PI CAPITOLO S/ 3773 CONTRIBUTO A FAVORE DELL ART. 4 L. 9.7.1967 N. 58: !2000 CAPITOLO S/ 3782 CONTRIBUTI PLURIENNALI A NE DI OPERE DI ORDINARIA CANTIERISTICO EX ARSENALI ART. 5 , COMMA 116 , L.R LIMITE 1 !2000 2001 - 2010 LIMITE 2	PORTI E NECRITIMI, NEI 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 12001 FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001	SLI APPRODI MARIT. LE VIE DI NAVIGA: TEGRATO DALL' AR -1.500.000.000 [2 DI TRIESTE ROMO DEL PORTO DI -700.000.000 [2 AUTORITA' PORTUZIARIA MANUTENZIONI S. MARCO N. 4 -1.500.000.000 [2 -1.500.000.000	FIMI, LAGUNARI ZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7 ZOD2 TRIESTE ZOD2 ALE DI TRIESTE E DEI BACINI F	LACUALI E E PER LE 1.1990 N. 30 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	PLUVIAL: OPERE O, ART.	MARITTIME DI 5, COMMA 55, E REALIZZAZTO- COMPRENSORIO
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 12000 10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PI CAPITOLO S/ 3773 CONTRIBUTO A FAVORE DELL ART. 4 L. 9.7.1967 N. 58: 12000 CAPITOLO S/ 3782 CONTRIBUTI PLURIENNALI A NE DI OPERE DI ORDINARIA CANTIERISTICO EX ARSENALI ART. 5 , COMMA 116 , L.R LIMITE 1 12000 2001 - 2010 LIMITE 2	PORTI E NECERITIMI, NEI 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 12001 FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001	DI TRIESTE OMO DEL PORTO DI ANATORITA PORTUZI ANA MARCO N. 4 -1.500.000.000 [2	TRIESTE 2002 ALE DI TRIESTE 2002 ALE DEI BACINI F	PER PROGET	PLUVIAL: OPERE OPE	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 . E REALIZZZZTO- COMPRENSORIO
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 2000	PORTI E NECERITIMI, NEI 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 12001 FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001	DI TRIESTE OMO DEL PORTO DI ANATORITA PORTUZI ANA MARCO N. 4 -1.500.000.000 [2	TRIESTE ALE DI TRIESTE ALE DI TRIESTE AUGUST -1.500 2002 1.50	PER PROGET	PLUVIAL: OPERE OPE	MARITTIME DI 5 . COMMA 55 . E REALIZZZZTO- COMPRENSORIO
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	PORTI E NECERITIMI, NEI 22 COME IN 2001 ER IL PORTO ENTE AUTON 2001 FAVORE DELL E STRAORDIN TRIESTINO 26.2.2001	DI TRIESTE MARCO MARC	TRIESTE 2002 ALE DI TRIESTE 2002 ALE DEI BACINI F	PER PROGET	PLUVIAL: OPERE OPE	MARITTIME DI 5 , COMMA 55 , E REALIZZZZTO- COMPRENSORIO 1.500.000.000
CAPITOLO S/ 3770 SPESE PER INTERVENTI NEI TURISTICO, NEI CANALI MAI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N L.R. 15.2.1999 N. 4 12000 10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PI CAPITOLO S/ 3773 CONTRIBUTO A FAVORE DELL ART. 4 L. 9.7.1967 N. 58: 12000 CAPITOLO S/ 3782 CONTRIBUTI PLURIENNALI A NE DI OPERE DI ORDINARIA CANTIERISTICO EX ARSENALI ART. 5 , COMMA 116 , L.R LIMITE 1 12000 2001 - 2010 LIMITE 2 12000 2002 - 2011 TOTALE: 10.2.25.2.191	PORTI E NECRITIMI, NEI 22 COME IN 12001 ER IL PORTO ENTE AUTON 12001 FAVORE DELL E STRAORDIN E TRIESTINO 26.2.2001 12001	DI TRIESTE MARCO MARCO MARCO MARCO MARCO 1.500.000.000 MARCO MAR	FIMI, LAGUNARIZIONE INTERNA F. 3 L.R. 23.7 2002 TRIESTE 2002 ALE DI TRIESTE 2002 -1.500 2002 -1.500	LACUALI E E PER LE 1990 N. 30 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	PLUVIAL: OPERE OPE	MARITTIME DI 5. COMMA 55. E REALIZZAZTO- COMPRENSORIO

		TABELLA D	•		COLO 4 COM		## = # = = = = =	
	#########	######################################		========	=======	(CONTINUA)		E
10.4.25.1.3	98 SPESE PE	R ATTIVITA' PROM	MOZIONALI NEL :	SETTORE DEI	LA VIABILIT	Α'		
CAPITOLO S/ SPESE PER ART. 1 ,	TA DROMOZI	ONE DELLA SICURI	.R. 10.4.1972	N. 18_				
12000		[2001		0 [2002		-12003		- 1
222222222								
10.4.25.2.2	14 CONTRIBU	TI PER I SERVIZI	DI TRASPORTO	PASSEGGERI	MARITTIMI,	LAGUNARI	· -	
TRASPORTO ART. 1 L.	I ALLE IMPR PASSEGGERI R. 23.7.199	ESE PER L' ISTIT MARITTIMI, LAGO O N. 30 , ART. 5	JNARI, FLUVIAL 5 , COMMA 78 ,	I E LACUALI L.R. 15.2.	: 1999 N. 4	RIASSETTO D		I DI
12000			141.500.00	0 2002		12003		
TRIESTE ART. 4 ,	I PER L'ES	ERCIZIO DI TRASI	N. 2					
		[2001						[_
TOTALE: 10.	4.25.2.214		-				-	
12000		12001						
				=======================================				=====
11.1.25.1.2	15 ASSEGNAZ	IONI ALLE PROVI	NCE PER IL TRA	SPORTO PUBI	BLICO LOCALE	;		
TRASPORTO		7 N. 20	ESERCIZIO DELL	e funzioni	DELEGATE IN	MATERIA DI	ESERCIZIO) DEL
12000		12001						T

RITTC	234 ANTICIP PRIVATO ISTITUZIONE	AZIONI PER IL PI	ersonale assun		VTE TUTELA P		RATTO DI	DI- ~
CAPITOLO S/	4275	(1.1,183.1.01	.01) (DI	NUOVA ISTI	ruzione)			
DALL' ENT ITTICI CC ART. 11 ,	E TUTELA PE MPRESA LA P COMMA 16 ,	IN VIA ANTICIPA SCA DEL FRIULI- ISCICOLTURA, NO L.R. 3.7.2000 1	VENEZIA GIULIA NCHE' DI RIPOP N. 13	PER TUTTE OLAMENTO DI	LE ATTIVITA ELLE ACQUE I	DI GESTIONE NTERNE	DEGLI IMP	
12000		··· [2001	250.000.00	0 2002		- 12003		. 1
				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				

8435 - 14/9/2001

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 14)	i
, 	 ===
16.3.9.1.874 CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO	
CAPITOLO S/ 1311 (1.1.162.2.06.04) (DI NUOVA ISTITUZIONE)	. : .
CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO DI DUINO PER L' ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ART. 13 , COMMA 35 , L.R. 13.9.1999 N. 25	
2000 2001 253.190.000 2002 - 2003	
16.3.9.2.275 SPESE PER IL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO	
CAPITOLO S/ 1320 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN DUINO-AURISINA DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO ART. 46 D.P.R. 5.3.1978 N. 102	
2000	
17.1.42.2.281 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE, CULTURALE E ARCHEOLOGICO	
CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, FE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LOR CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L'ACQUISTO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA CONSERVAZIONE ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 50 COME MODIFICATO DALL'ART. 12 L.R. 24.7.1985 N. 30 E DALL'ART. 3 COMMA 1, L.R. 30.8.1995 N. 37	E E
12000 2001 2002 1.000.000.000 2003 1.000.000.000	1
CAPITOLO S/ 5188 CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PE L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LOR CONSORZI PER L' ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO STORICO ED ARCHEOLÓGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA CONSERVAZIONE-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 E DALL' ART. 3 COMMA 1, L.R. 30.8.1996 N. 37	R O E E
2000 2001 2002 -1.000.000.000 2003 -1.000.000.000	-
TOTALE: 17.1 42 2 281	
12000 12002 12003	<u></u> ^
	<u>.</u>
17.3.42.2.300 CONTRIBUTI PER STRUTTURE TEATRALI E SEDI POLIFUNZIONALI CAPITOLO S/ 5740 (MODIFICA DENOMINAZIONE)	
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VENZONE PER L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO -MOSTRA SUL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE ART. 5 , COMMI 153 , 156 , L.R. 26.2.2001 N. 4	
2000 2001 2002 2003	.i

TABELLA E	(RELATIVA ALL'	ARTICOLO 5 COMM	A 14)	<u>_</u>
			(CONTINUA)	
17.4.42.1.305 CONTRIBUTI A SOSTEGI GUA OD ORIGINE SLOVENA	NO DI INIZIATIVE CULTUR	ALI ED ARTISTICHE I	DELLE POPOLAZIONI I	DI LIN_
CAPITOLO S/ 5525 (MODIFIC CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DELLA ZIONE FONDI STATALI ART. 2 , COMMA 3 , LETTERA F), I 8.4.1997 N. 10	A MINORANZA SLOVENA PER L.R. 5.9.1991 N. 46 COM	E SOSTITUITO DALL'	ART. 15 , COMMA 1	, L.R.
2000 (2003	1.530.233 120	02	(2003	1
=======================================	*****	**************		

=======================================		=======================================			The second secon	· r
 	TABELLA F	(RELATIVA ALL	'ARTICOLO . 6 '			FERE
2.1.14.2.49 FINANZIA						
CAPITOLO S/ 1055						
FINANZIAMENTO DEL	"FONDO REGIONALE PER	R LO SVILUPPO DE	LLA MONTAGNA" -		EX ARTICOLO	7,
	2 , L.R. 8.4.1997 1	N. 10				:.
12000	[2001	62.690.200 [2	002	2003		`[=====:
	=======================================		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***********		
2.2.14.2.25 CONTRIBU	TTI PER INTERVENTI S	PECIFICI DELLE C	COMUNITA: MONTAN	E	-	
ATTIVITA' PROMOZI	AORDINARI ALLE COMUNI IONALI E DI PROPA ILI OPERATORI DEL SE L.R. 25.6.1993 N.	GANDA A FAVORI TTORE - FONDI 57	PATALI	IKISHO, VODIS	1111011111	
12000 -62	L.R. 25.6.1993 N. 2.690.200 2001	12	2002	(2003		
12000 -62		************		=======================================		====
7.1.23.1.119 CONTRI	BUTI ALLE ASSOCIAZIO	NI È AI CONSORZ	I DI COMUNIONI	FAMILIARI MONT	ANE	
CONCORSO NELLE SP	DINARI ALLE ASSOCIAZ ESE DI PRIMO IMPIANT	' O	RZI DI COMUNION	I FAMILIARI MO	NTANE A TITOL	
7111. 0 , 000	, L.R. 5.1.1996 N. 3	' 				40 2 Table
13000	12001	150.000.000	2002	2003		
13000	12001	150.000.000	2002	2003		
2000	IBUTI PER LE ATTIVIT NZIAMENTI PER LA FOI IMO , LETTERE A) , I N. 7 , ART. 17 L.R. ART. 35 L.R. 30.9	150.000.000 FA' DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B), C), D), A 28.10.1988 N. 1996 N. 42, ART	E PROFESSIONALE IONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L. 5. COMMA 5 , 1.R. 10.4.2001	11.1982 N. 76 20.2.1995 N. LETTERA A), I	, ART. 12 , 12 , ART. 13 .R. 19.4.199	COMMA
2000	IBUTI PER LE ATTIVIT NZIAMENTI PER LA FOI IMO , LETTERE A) , I N. 7 , ART. 17 L.R. ART. 35 L.R. 30.9. IA 1 , L.R. 8.5.2000	150.000.000 FA' DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B), C), D), A 28.10.1988 N. 1996 N. 42, ART N. 10, ART. 22	E PROFESSIONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L.F. 5. COMMA 5. L.R. 10.4.2001	11.1982 N. 76 . 20.2.1995 N. LETTERA A), I N. 11	, ART. 12 , 12 , ART. 13 , R. 19.4.199	COMMA
2000	IBUTI PER LE ATTIVIT NZIAMENTI PER LA FOI IMO , LETTERE A) , I N. 7 , ART. 17 L.R. ART. 35 L.R. 30.9. IA 1 , L.R. 8.5.2000	150.000.000 FA' DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B) , C) , D) , A . 28.10.1988 N. 1996 N. 42 , ART N. 10 , ART. 22 745.221.700	E PROFESSIONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L.F. 5 COMMA 5 . L.R. 10.4.2001	11.1982 N. 76 20.2.1995 N. LETTERA A), I N. 11	, ART. 12 , 12 , ART. 13 . R. 19.4.199	COMMA L.R. 9 N.
2000 20.1.43.1.334 CONTR CAPITOLO S/ 5807 CONTRIBUTI E FINA ART. 3 , COMMA PR 1 , L.R. 7.2.1992 22.7.1996 N. 25 , 8 , ART. 6 , COMM 2000 22.1.61.2.350 CONTR	IBUTI PER LE ATTIVIT NZIAMENTI PER LA FOI IMO , LETTERE A) , I N. 7 , ART. 17 L.R. ART. 35 L.R. 30.9. IA 1 , L.R. 8.5.2000	150.000.000 FA DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B), C), D), A 28.10.1988 N. 1996 N. 42, ART N. 10, ART. 22 745.221.700	E PROFESSIONALE IONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L.F. 5 COMMA 5 , L.R. 10.4.2001	11.1982 N. 76 (20.2.1995 N. LETTERA A), I N. 11	ART. 12 , 12 , ART. 13 .R. 19.4.199	COMMA L.R. 9 N.
2000	2001	150.000.000 FA' DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B), C), D), A 28.10.1988 N. 1996 N. 42, ART N. 10, ART. 22 745.221.700 SO NEGLI INTERES TORI AGRITURIST: MUTUI DA STIPUI AMPLIAMENTO AGRITURISTICA REE E SERVIZI REAL SERVIZI RANITARI ED ALTR VAGUARDIA E VA DA AGRTURISTICA, DELL' AZIENDA S E TRASFORMAZI	E PROFESSIONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L. 5. 5. COMMA 5. L.R. 10.4.2001 2002 SSI SUI MUTUI PE LARE PER RESTI E MANUTENZION IVI COMPRESI L PER LA SOST. E INFRASTRUTTUR LORIZZAZIONE D PER INTERVENTI TESSA NONCHE' ONE DI PRODO	11.1982 N. 76 . 20.2.1995 N. LETTERA A), I N. 11 IZO03 ER IL MIGLIORAM DEGLI ONERI D AURO, RISANAM STRAORDINAR A DI CAMPEGG E AL SERVIZI ELLE CONDIZIO RELATIVI ALL' PER REALIZZAZ TTI AZIENDALI	ART. 12, 12, ART. 13 1R. 19.4.199 MENTO FONDIARI ENTO CONSERVA EL ATTREZZ IATORI E TUI O DELL' ATTI NI AMBIENTAL: ABBATTIMENTO IONE DI LOO DA DESTINARI	COMMA L.R. 9 N. 1 CO IN TIVO, GOBILI LATURA RISTI, IVITA' I NEI DELLE CALI E ALLA
2000	12001	150.000.000 TAY DI FORMAZION RMAZIONE PROFESS B), C), D), A 28.10.1988 N. 1996 N. 42, ART N. 10, ART. 22 745.221.700 SO NEGLI INTERES TORI AGRITURIST: MUTUI DA STIPUI AMPLIAMENTO AGRITURISTICA REE E SERVIZI ZANITARI ED ALTR VAGUARDIA E VA DA AGRTURISTICA, DELL' AZIENDA S E TRASFORMAZI -100.000.000	E PROFESSIONALE RT. 31 L.R. 16. 62 ART. 9 L.F. 5. COMMA 5. 62. ART. 9 L.F. 10.4.2001 2002 SSI SUI MUTUI PE ICI A SOLLIEVO I LARE PER REST. E MANUTENZIONE IVI COMPRESI L PÉR LA SOST. E INFRASTRUTTUR LORIZZAZIONE D PER INTERVENTI TESSA NONCHE ONE DI PRODO	11.1982 N. 76 20.2.1995 N. LETTERA A), I N. 11 2003 ER IL MIGLIORAM DEGLI ONERI D' AURO, RISANAM STRADAMENTO A DI CAMPEGG E AL SERVIZI ELLE CONDIZIO RELATIVI ALL' PER REALIZZAZ TTI AZIENDALI .000.000 2003	ART. 12, 12, ART. 13 AR. 19.4.199 MENTO FONDIARI I AMMORTAMENTO ENTO CONSERVA IA DEGLI IMA E L'ATTREZZ IATORI E TUI C DELL'ATT NI AMBIENTAL ABBATTIMENTO IONE DI LO DA DESTINARI -100.00	COMMA L.R. 9 N. O E O IN TIVO, COBILI CATURA INSTI, IVITA' I NEI DELLE CALI E ALLA O.000

1	TABELLA F	(RELATIVA ALL' ARTIC	OLO 6 COMMA 22)	1
		******************	eeeeevaaaaeeeeeee (Contin	
ISTITUTI AUTORIZZ. DIRETTI, AFFITTUA DELLE COOPERATIVE FEBBRAIO 1948, N. ART. 1 L.R. 16.5.	ATI AD ESERCITARE IL RI COLTIVATORI DIRET AGRICOLE, PER ACQUI 114 E SUCCESSIVE MO 1973 N. 45 , E SUCCE 45 COME SOSTITUITO	EROGATI AI TERMINI DELL CREDITO AGRARIO DI MIG TI, MEZZADRI, COLONI, STI DI FONDI RUSTICI A DIFICAZIONI ED INTEGRAZ SSIVE MODIFICAZIONI E I DALL' ART. 16, COMMA 2	LIORAMENTO, A FAVORE COMPARTECIPANTI E S I SENSI DEL DECRET IONI NTEGRAZIONI, ART. 3,	DEI COLTIVATORI ALARIATI, NONCHE' O LEGISLATIVO 24 COMMA SECONDO ,
12000	2001	151.250.000 2002		151.250.000{
2001 -	2020	151.250.000	- ·	<u>هم به به این که به /u>
MACCHINARI ED A	TTREZZATURE DESTINA LE PRODUZIONI VITIVI	ER LA REALIZZAZIONE TI ALLA MANIPOLAZION NICOLE - FONDI REGIONAL	E, LAVORAZIONE, T	
	5.000.000 (2001	-135.000.000 2002		-135.000.000
2000 -		-135.000.000	۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	
TOTALE: 22.1.61.2.3				-
	5.000.000 2001	-83.750.000 2002		-83.750.000
ZOOTECNICA E PER	MIGLIORAMENTO, RAZ LA VALORIZZAZIONE DE	IONALIZZAZIONE E PERF I PRODOTTI ZOOTECNICI LTIMO MODIFICATO DALL'	ART. 80 , COMMA 1 , L	-
12000	[2001	500.000.000 (2002	-= [2003	
ARTT. 43 , 44 R.D	. 13.2.1933 N. 215 ,	LLE OPERE DI MIGLIORAME E SUCCESSIVE MODIFICAZ	IONI E INTEGRAZIONI	
12000	12001	1.800.000.000 2002	12003	_4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTALE: 22.1.61.2.3		an extra	n shekasar na na na na na na	·
12000	•	2.300.000.000 2002	[2003	
22.1.61.2.357 CONTR	IBUTI PER L' ACQUACO	LTURA		
DOLCI INTERNE, SI. ART. 22 , COMMA P. L.R. 13.7.1998 N. SOSTITUITO DALL'	A IN QUELLE SALMASTR RIMO , LETTERA B), L 12 , CON EFFETTO EX ART. 2 L.R. 12.3.198	VILUPPO E LA VALORIZZAZ E, VALLIVE E LAGUNARI - .R. 27.11.1981 N. 79 AB ART. 93, C. 1, LR 12/9 5 N. 11 E ABROG. DA ART	FONDI REGIONALI ROGATO DA ART. 80, C 8, ART. 24 L.R. 27.11 T. 80, LETT. MM), 93	. 1, LETT. MM), .1981 N. 79 COME
	0.000.000 2001		[2003]	

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)
(CONTINUA)
22.2.61.2.363 SPESE PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE E INFRA_ STRUTTURE COLLETTIVE
CAPITOLO S/ 6562 INTERVENTI PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E PER L' ESECUZIONE DI OPERE COMUNI A SERVIZIO DI PIU' FONDI ART. 1 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1965 N. 18 COME INTEGRATO DALL' ART. 2 L.R. 12.8.1975 N. 58 E DALL' ART. 6 L.R. 29.6.1983 N. 70 E DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA A), L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/98
2000 2001 500.000.000 2002 2003
CAPITOLO S/ 6572 CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2 2000 2001 2002 1.500.000.000 2003 1.500.000.000
CAPITOLO S/ 6574 CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2
2000 2001 2002 -1.500.000.000 2003 -1.500.000.000
TOTALE: 22.2.61.2.363
12000 12001 500.000,000 12002 12003 1
22.2.61.2.364 CONTRIBUTI PER INTERVENTI COLLETTIVI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
CAPITOLO S/ 6576 (2.1.232.3.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, ALL' ERSA, ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE, AI CONSORZI PRIVATI OD ORGANIZZAZIONI SIMILARI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE, PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI, PER OPERE ED IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE, AL MAGAZZINAGGIO E ALLA DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI, PER SISTEMAZIONE E ATTREZZATURE DI PASCOLI, OPERE DI PROVVISTA D' ACQUA, NONCHE' PER RICOVERI PER MANDRIE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE ART. 63, COMMI 1, 3, L.R. 13.7.1998 N. 12
CAPITOLO S/ 6577 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, ALL' ERSA, ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE, AI CONSORZI_PRIVATI OD ORGANIZZAZIONI SIMILARI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE, PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI, PER OPERE ED IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE, AL MAGAZZINAGGIO E ALLA DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI, PER SISTEMAZIONE E ATTREZZATURE DI PASCOLI, OPERE DI PROVVISTA D' ACQUA, NONCHE' PER RICOVERI PER MANDRIE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 63, COMMI 1, 3, L.R. 13.7.1998 N. 12
[2000 2001 2002 -2.000.000.000 2003 -2.000.000.000]
TOTALE: 22.2.61.2.364
2000 2001 2002 2003

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)
(CONTINUA) 22.3.61.1.228 RIMBORSI ALLE C.C.I.A.A. PER SERVIZI RESI NEL SETTORE AGRICOLO
CAPITOLO S/ 6851
RIMBORSI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LE SPESE GIA' SOSTENUM. PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE ALLA TENUM. DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, E LA CERTIFICAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DEI DAMELATIVI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ART. 1 L.R. 25.6.1990 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 215 L.R. 28.4.1994 N. 5 E MODIFICAM. DALL'ART. 14 L.R. 10.1.1996 N. 6, ART. 8, COMMA 4 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME SOSTITUIM. DALL'ART. 88, COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 84 , COMMA 14 , L.R. 9.11.1998 N. 13
2000 2001 300.000.000 2002 2003
22.3.61.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA
CAPITOLO S/ 6815 FINANZIAMENTI ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVI, NONCHE' I PROGETTI PILOTA, RIFERITI ALL' AGRICOLTURA BIOLOGICA E AL CICLO DI PRODUZIONE DI CARNI BIOLOGICHE ART. 7, COMMA 17, L.R. 26.2.2001 N. 4
2000 2001 -900.000.000 2002 2003
22.3.61.1.371 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER ÎL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA'
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOCTECNICA L. 29.6.1929 N. 1366, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 8.7.1977 N. 34, ART 2 L.R. 8.7.1977 N. 34 COME INTEGRATI DALL' ART. 1 L.R. 23.2.1981 N. 11 E DALL' ART. 52, COMMA 3 L.R. 17.6.1993 N. 47
2000 2001
######################################
22.3.61.1.375 CONTRIBUTI AD ENTÍ ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' E SERVÍZI DI PROMOZIONE E SVILUPPO AGRICOLO
CAPITOLO S/ 6874
SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI E COMITATI PER CELEBRAZION PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE PUNTO 3), LETT. A), ART. 1 L.R. 29.10.1965 N. 23 COME INTEGRATO DALL'ART. 1 L.R. 1971 N. 6, ART. 45, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 9.3.1988 N. 10
12000 12001 50.000.000 12002 12003

,并在西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西
22.3.61.1.932 INTRODUZIONE PRODOTTI BIOLOGICI ED INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
CAPITOLO S/ 6806 CONTRIBUTI PER L' ALIMENTAZIONE BIOLOGICA, TIPICA E TRADIZIONALE NELLE MENSE PUBBLICHE ART. 4 , COMMA 1 , LETTERA A), L.R. 8.8.2000 N. 15
12000 2001 -1.050.000,000 2002 2003
22.3.61.1.1048 SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI-VENEZIA GIULTA
CAPITOLO S/ 6950 SPESE PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI-VENEZIÀ GIULI (S.I. AGRI. FVG) ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 26.2.2001 N. 4
12000 2001 200.000.000 2002 2003

	=======================================			*******		<u> </u>	**********
1	TABEI	LA F	(RELATIVA	ALL' ARTIC	OLO 6 COMMA	22)	- 1
	*******		======±±±±=±±±			CONTINUA)	======= <u>==============================</u>
22.3.61.2.378 C	ONTRIBUTI PER	t' ALLEVAM	ENTO, LA RIPR	ODUZIONE E	La PROFILASS	ī del bestia	ME -
MORTI - DI NUO 1967, N. 16 ART. 7 , COMM	LE AZIENDE CH OVI CAPI CON A 20 , L.R. 2	LE CARATTER	ISTICHE DI CU 4	TE PER L' I ALL' ART	ICÓLO 2 DELLA	LEGGE REGIO	ONE DEI CAPI NALE 20 LUGLIO
12000		/2001	-150.000.000	2002		12003	
		=======================================					
22.3.61.2.381 CONSO	ONTRIBUTI PER RZI ZONE VITI	CONVEGNI, 1	MANIFESTAZION	I E ÎNIZIA	TIVE PROMOZIO	NALI E PER	L' ATTIVITA
FINE DI ASSICI NONCHE' PER L' DEI SISTEMI RA ART. 11 L.R. 1	I ENTI LOCAL TRARE LA COPE ATTUAZIONE AZIONALI DI C 10.12.1967 N.	RTURA DELLE DI INIZIATIONE COLTIVAZIONE 29 COME DA	SPESE PER /E VOLTE A PR E CONSERVAZI ULTIMO MODIF	ORGANIZZA OMUOVÉRE C ONE ICATO DALL	ZIONE DI COM ONOSCENZA, DII 'ART. 80 , CO	NVECNI E M FFUSIONE E OMMA 1 , L.R	VALORIZZAZIONE . 13.7.1998 N.
12000		12001	445.000.000	12002		[2003	[
CAPITOLO S/ 7026 CONTRIBUTI PER DENOMINAZIONE ART. 29 L.R. 2	IL SOSTEGNO	ED IL POTEN	FONDI REGIO	LE ATTIVITA		ZI PER LE ZO	NE VITICOLE A
12000	-50.000.000	12001		12002		12003	
TOTALE: 22.3.61.	2.381			: === = =			<u>-</u> .
12000	-50.000.000	12001	445.000.000	12002		12003	
23.1.62.2.290 CC MEDIE IMPR CAPITOLO S/ 7709	NTRIBUTI PER ESE	L' INNOVAZI	ONE TECNOLOG	ICA GESTION	NALE E ORGANIZ	ZZATIVA DELLI	E PICCOLE E
CONTRIBUTI ALL NUOVE TECNICHE SISTEMI INFORM ART. 45 L.R. 2	DI GESTIONË ATIVI - FINA 3.7.1984 N.	AZIENDALE A NZIATO CON C 30 COME SOST	NCHE ATTRAVE CONTRAZIONE D' L'ITUITO DALL'	RSO LA REZ I MUTUO ART. 19 ,	ALIZZAZIONE E	ED IL POTE:	NZIAMENTO DET
12000		2001		12002 -	-9.000.000.000	12003 -9	.000.000.0001
CAPITOLO S/ 7710							
CONTRIBUTI ALL NUOVE TECNICHE SISTEMI INFORM ART. 45 L.R. 2	DI GESTIONE ATIVI 3.7.1984 N. 1	AZIENDALE A 30 COME SOST	NCHE ATTRAVEI 'ITUITO DALL'	RSO LA REZ	COMMA 1	D IL POTER	NZIAMENTO DEI
							.000.000.0001
TOTALE: 23.1.62	2.290			· = =			
12000		12001		10000			[
23.2.9.2.299 SOT							
CAPITOLO S/ 1354 ACQUISTO DI OB -VENEZIA GIULI SOSTEGNO DELL' ART. 12 , COMM	A AL FINE DI IMPRENDITOR: A 10 . L.R. :	FAVORIRE IL IA GIOVANILE 3.7.2000 N	FINANZIAMEN E FEMMINILE 13	NTO DELLE	IMPRESE IND	OUSTRIALI, P	PARTICOLARE
12000 -25	.000.000.000	2001		12002		12003	

=======================================		(RELATIVA ALL' A			[
				(CONTINUA)	
23.2.62.2.309 CONTRIE	BUTI PER LA RIDUZION	E E IL RICICLAGGIO	DEI REFLUI		
ENTI PUBBLICI PER I IMPIANTI PRODUTTIVI INTERVENTI FINALIZZ DALLE ATTIVITA' PRO 1978, N. 47, E SUCC ART. 15 L.R. 3.6.19 MODIFICATO DALL' AN 11.3.1993 N. 8	CUM A IMPRESE, COOPE L'ATTUAZIONE DI INI LAL FINE DI RIDURRE LATI AL RECUPERO, RI DUTTIVE, AI SENSI I DESSIVE MODIFICAZION 178 N. 47 COME DA URT. 5 L.R. 3.2.1993	PERVENTI VOLTI AD A CLA QUANTITA' O LA CICLAGGIO E RIUTII DELL' ARTICOLO 15, III ED INTEGRAZIONI ILTIMO SOSTITUITO N. 3 E DALL' ART.	ATTIVARE E : A PERICOLOSI LIZZO DELLE S COMMI 1 E 2, DALL' ART. 10 L.R. 11.3	MODIFICARE I PROTA' DET REFLUI, OSTANZE ADOPERATE DELLA LEGGE REGIO 34 L.R. 20.11993 N. 8 , 2	DCESSI E GLI NONCHE' PER E RESIDUATE DNALE 3 GIUGNO 1992 N. 2 E ART. 11 L.R.
	2001				
ENTI PUBBLICI PER I IMPIANTI PRODUTTIVI INTERVENTI FINALIZI DALLE ATTIVITA PRO 1978, N. 47, E SUCO ART. 15 L.R. 3.6.11 MODIFICATO DALL' AN 11.3.1993 N. 8	FUM A IMPRESE, COOPE L'ATTUAZIONE DI INI I AL FINE DI RIDURRE ZATI AL RECUPERO, RI DEUTTIVE, AI SENSI I CESSIVE MODIFICAZION RZS N. 47 COME DA U RT. 5 L.R. 3.2.1993	PERVENTI VOLTI AD A LA QUANTITA' O LA CICLAGGIO E RIUTI DELL' ARTICOLO 15, II ED INTEGRAZIONI JUTIMO SOSTITUITO N. 3 E DALL' ART.	ATTIVARE E A PERICOLOSI LIZZO DELLE S COMMI 1 E 2, - FINANZIATO DALL' ART., 10 L.R. 11.3	MODIFICARE I PROTATO DEI REFLUI, OSTANZE ADOPERATE DELLA LEGGE REGIO CON CONTRAZIONE 1 34 L.R. 20.11993 N. 8	DCESSI E GLI NONCHE' PER E RESIDUATE DNALE 3 GIUGNO DI MUTUO 1992 N. 2 E ART. 11 L.R.
	12001			00.000 [2003 -	
TOTALE: 23.2.62.2.309	3				
12000	- 2001	[200]	2	- 1. (2003 *** ***	1
	**************			######################################	==========
CON CONTRAZIONE DI ARTT. 21 , 22 , 23 L.R. 23.7.1984 N.	e di iniziative di e	RICERCA APPLICATA	.6.1978 N. 47	COME MODIFICATO	DALL' ART. 43
12000	2001	200	2 -25.000.0	00.000 2003 -2	5.000.000.0001
CAPITOLO S/ 8020 CONTRIBUTI A FAVORI REGIONALI ARTT. 21 , 22 , 23 L.R. 23.7.1984 N. COMMA 1 , L.R. 28.	E DI INIZIATIVE DI L.R. 3.6.1978 N. 4 30 E INTEGRATO DALL 4.1994 N. 5 , ARTT.	RICERCA APPLICAT, 7, ART. 24 L.R. 3 4 ART. 8, COMMA 1 3, 4 L.R. J.8.19	A_E DI INN .5.1978 N. 47 , L.R. 18.3. 85 N. 31	OVAZIONE TECNOLO COME MODIFICATO 1991 N. 12 E DALL	GICA - FONDI DALL' ART. 43 ' ART. 219
12000	2001	1200	2 25.000.0	00.000 2003 2	5.000.000.0001
TOTALE: 24.2.62.2.33					
12000	2001	1200	2	12003	+
=======================================					
25.1.63.1.336 FINANZ TIVITA' NEL SE	IAMENTI ALLE CAMERE PTORE DELL' ARTIGIA		USTRIA, ARTIG	HANATO E AGRICOLT	URA PER AT_
LE SPESE SOSTENUTE COMPRESI I COMPENS ART. 10 QUATER , CO 22 E MODIFICATO DA 12.2.1998 N. 3	RE DI COMMERCIO, INI PER IL FUNZIONAMEN' I SPETTANTI AI COMPO DMMA SECONDO , L.R. LL' ART. 88 , COMMA	TO DELLE COMMISSI CNENTI DELLE COMMI 24.2.1970 N. 6 CO 1 , L.R. 26.9.199	TO E AGRICOLT ONI PROVINCI SSIONI ME INTRODOTTO 5 N. 39 ,	ALI PER L'ART FDALL'ART. 2 L.R ART. 11 , COMM	NTICIPATE PER IGIANATO, IVI . 27.8.1992 N. A 46 , L.R.
12000		-350,000,000 (200	2	[2003	t

 		TABELLA	A F	(RELATIVA A	LL' ARTICOI	LO 6 COMMA	22)	- I
			***********		<u> </u>		CONTINUA)	
25.2.9.	2,343 FONDO	SPECIALE DI	I ROTAZIONE	A FAVORE DEI	LE IMPRESE	ARTIGIANE		
CONFE GIULI 13, D ART.	A DI CUI AL EL DECRETO 1 , COMMA 1	L ART. 7 DE LEGGE 149/19 , LETTERA A	ELLA L. 9 G 993, CONVER A), L.R. 28	ENNAIO 1991, FITO CON MODI .8.1992 N. 28	N. 19 COME FICAZIONI 1 3 , ART. 59	PRESE ARTIGIA SOSTITUITO D DALLA LEGGE 23 , COMMA 1 , L	ALL' ARTICO 7/1993 .R. 6.2.199	LO 2, COMMA_ 6 N. 9
12	000	-	2001 1	.000.000.000	2002		[2003	
	.1.445 FINA	NZIAMENTI A	LLE ASSOCIA	ZIONI DI RAPI	Presentanza	, ASSISTENZA E	TUTELA DEL	MOVIMENTO
FINAN PIU' ALLE ART.	RAPPRESENTA IMPRESE COC 25 L.R. 20.	TIVE A LIVE PERATIVE 11.1982 N.	LLO REGIONA 79 COME DA	LE PER LA REA ULTIMO MODIF	ALIZZAZIONE (CATO DA AR	E TUTELA DEI DI INIZIATIVE T. 6 , COMMA 8	E DI SOSTEGN 35 , L.R. 22	O E SUPPORTO
12	:000		12001	400.000.000	2002		12003	 1
26.1.63	.2.448 CONT	RIBUTI ALLA	FINRECO					
FINAN REGIS COOPE ART.	TRO DI CUI TRATIVE ISCI 4 , COMMI :	ALLA LEGGE RITTE ALLA S	REGIONALE 7 EZIONE' EDI 15.11.1999	9/1982 E S LIZIA' N. 28	UCCESSIVE	COOPERATIVE MODIFICAZIONI	, CON ESCI	USIONE DELLE
12	000		12001	-250.000.000	2002		2003	EE 1
27.1.64 CAPITOL	1.2.480 CONTRI COMMERC. LO S/ 9105 RIBUTI PLUR. RESSI DEI MI 6 , COMMA	TRIBUTI PER IALI	L' IMPIANTO COMUNE DI UI CRARSI PER I	E L' ALLEST DINE PER LA L COMPLETAME	IMENTO DI C	COMPRENSORI FI DEGLI QNERI RCATO ORTOFRUT	ERISTICI, ME	CAPITALE ED
	2000 -		2001					-250.000.000[
LIMITE	2002	- 2011		-250.000.000	-			
12	2000 -		12001	250.000.000	12002	250.000.000	12003	250,000.0001
		- 2010		250.000.000				
TOTALE	: 27.1.64.2							
13	2000 -		2001	250.000.000	2002		12003	1
28.2.6	4.2.510 CON	TRIBUTI PER	STRUTTURE	ED INFRASTRUI	TURE TURIS	riche .		a
CONT: ADIB N. 3 STRU ART. 4.5.	IRE A STRUT 9, NONCHE' TTURE RICET 2, COMMA 1993 N. 17	TURE RICETT PER L'AMPI TIVE ALBERGI PRIMO , LET , ART. 11 ,	IVE ALBERGH LIAMENTO, HIERE ESIST TERA A), L. COMMA 27,	IERE DI CUI A L'AMMODERNA ENTI R. 25.8.1965	AL TITOLO I AMENTO ED N. 16 COME 198 N. 3	DELLA LEGGE F IL RINNOVO DA ULTIMO SOS	EGIONALE 30 DELL' ARRE STITUITO DAL	IMMOBILI DA MAGGIÓ 1988, DAMENTO DELLE L'ART. 1 L.R.
	2000 -		12001		12002	1.000.000.000	12003	1.000.000.0001

	TABELLA F	(RELATIVA	ALL' ARTIC	COLO 6 COMMA	. 22)	1
			e e e e e e e e e e e e e	iaineneätheid <u>e</u>	(CONTINUA)	*======================================
CAPITOLO S/ 9263 CONTRIBUTI A PRIVA' ADIBIRE A STRUTTUR. N. 39, NONCHE' PER STRUTTURE RICETTIVI ART. 2, COMMA PRII 4.5.1993 N. 17, A	E RICETTIVE ALBERGH L'AMPLIAMENTO, E ALBERGHIERE ESIST MO, LETTERA A), L.	L' AMMODERNA L' AMMODERNA ENTI - FINANZ R. 25.8.1965 L.R. 12.2.19	L TITOLO 1 MENTO ED IATO CON (N. 16 COME 98 N. 3	DELLA LEGGE IL RINNOVO CONTRAZIONE DI E DA ULTIMO SO	REGIONALE 30 DELL'ARRE MUTUO STITUITO DAL	MAGGIÓ 1988, DÁMENTO DELLE L'ART. 1 L.R.
12000	12001		12002	-1.0001000.00	0 12003	1.000.000.0001
CAPITOLO S/ 9264 CONTRIBUTI A FAVORI OPERE COMPLEMENTAR: MANUTENZIONE STRAOI ART. 2 , COMMA PRIN COMMA 1 , L.R. 3.7. 30.5.1988 N. 39	E DI ENTI PUBBLICI (ALLA ATTIVITA' TU RDINARIA DEGLI IMPI 40 , LETTERA F), L.	E DI PRIVATI RISTICA E PER ANTI A FUNE - R. 25.8.1965 3 L.R. 14.12.	OPERATORI LO SVILUE FINANZIAT N. 16 COME 1987 N. 43	PER LA REALI PO DEL MOVIME O CON CONTRAZ DA ULTIMO MO COME MODÍFIC	ZZAZIONE DI NTO TURISTIC IONE DI MUTU DIFICATA DAL ATO DALL'	IMPIANTI ED O NONCHE' LA O L'ART. 13 , ART. 58 L.R.
12000	2001		Landa	3 500 000 66	h 15000	
CAPITOLO S/ 9265 CONTRIBUTI A FAVORE OPERE COMPLEMENTAR! MANUTENZIONE STRAOF ART. 2 , COMMA PRIM COMMA 1 , L.R. 3.7. 30.5.1988 N. 39	C DI ENTI PUBBLICI ALLA ATTIVITA' TU EDINARIA DEGLI IMPI EO, LETTERA F), L. 2000 N. 13, ART.	E DI PRIVATI RISTICA E PER RISTICA E PER ANTI A FUNE R. 25.8.1965 : 3 L.R. 14.12.	OPERATORI LO SVILUE N. 16 COME 1987 N. 43	PER LA REALI: PO DEL MOVIME: DA ULTIMO MOI COME MODIFIC	ZZAZIONE DI NTO TURISTICO DIFICATA DALL ATO DALL'	IMPIANTI ED D NONCHE' LA
12000	[2001		12002	3 500 000 000	n 12003	3.500.000.0001
CAPITOLO S/ 9313 CONTRIBUTI A IMPRES STRATEGICI PER LA F NELLE PERIFERIE E N ART. 16 , COMMA 1 , 24 , L.R. 13.9.1999	SE, ORGANISMI ASSOC RIQUALIFICAZIONE DE BELLE AREE RURALI E L. 7.8.1997 N. 26	IATI E SOGGET LLE ATTIVITA' MONTANE - FOI 6, ART. 8, 6	TI PUBBLIC COMMERCIA NDI REGION COMMA 12 ,	I PER LA RI LI E TURIST ALI L.R. 15.2.19	EALIZZAZIÓNE ICHE NEI CI 99 N. 4 , AR	DI PROGETTI ENTRI URBANI,
12000	2001	1.269.000.000	12002		- 2003	
TOTALE: 28.2.64.2.510						مين ويدن موادين <mark>انية في ويدن ا</mark> بيدون المستحد
12000	2001	1.269.000.000	12002		[2003	
	######################################					
28.2.64.2.512 CONTRIB	UTI PER LA NAUTICA	DA DIPORTO				
CAPITOLO S/ 9266 CONTRIBUTI PER LA C NAUTICA DA DIPORTO ART. 2 , COMMA PRIM N. 17						
12000	12001		12002	1 000 000 000	1 2003 1	1000 000 0001
CAPITOLO S/ 9267 CONTRIBUTI PER LA C NAUTICA DA DIPORTO ART. 2 , COMMA PRIM N. 17	OSTRUZIONE E L' INS - FINANZIATO CON CO	STALLAZIONE DI ONTRAZIONE DI R. 25.8.1965 I	I STRUTTU MUTUO N. 16 COME	RE E DI IMI MODIFICATO DA	PIÁNTI NECES	Sari per la
12000	[2001		12002	-1 000 000 000	1 1 2 2 2 2 2	1000.000.000.
TOTALE: 28.2.64.2.512						
12000	2001		12002		2003	
***====================================						

环状元素 计图式 中国 医克里特 中国
TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)
(CONTINUA)
30.1.6.2.639 FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI
CAPITOLO S/ 9600 FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI IL FINANZIAMENTO COMUNITARIO ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) , ART. 14 , COMMA 2 , ART. 23 L.R. 16.4.1999 N. 7
12000 [2001 -29.046.132.420 [2002 [2003
30.3.1.2.1084 SPESE PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
CAPITOLO S/ 175 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
2000 -2.375.000.000 2001 2002 2003
30.3.9.2.1081 SPESE PER L' ACQUISTO DI IMMOBILI NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
CAPITOLO S/ 1520 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI SEDI PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
2000 -4.940.000.000 2001 2002 2003
30.3.9.2.1082 SPESE PER L' ACQUISTO DI ARREDI NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
CAPITOLO S/ 1460 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI ARREDI PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
2000 -2.185.000.000 2001 2002 2003

1	TABELLA G	(RELATIVA ALL' ART	ICOLO 7 COMMA 50	1 (
3.1.6.1.59 FONDO REG	IONALE PER L' EUROF		-	+ +
INTEGRATO DALL' AR	989 N. 6 , ART. 93 T. 3 , COMMA 1 , L.	L.R. 5.9.1989 N. 25 R. 5.9.1997 N. 28 , A	RT. 6 L.R. 16.B.2000	N. 16
2000	12001	159.291.661 2002	120	03 1
3.1.6.1.61 CONTRIBUT EUROPEA	I PER PROGETTI ÄMME	essi a finanziamento e	GESTITI DIRETTAMENT	E DÀLLA COMMISSIONE
FINANZIAMENTO DI P ART. 16 , COMMA 16	ROGRAMMI DELL' UNIC , L.R. 8.4.1997 N.	DI LUCRO DEL FRIULI-VI INE EUROPEA GESTITI DI 10	RETTAMENTE DALLA COM	MISSIONE EUROPEA
	[2001	-158.291.661 2002	120	
DIFFUSIONE DELL' A 2001 "ANNO EUROPEO ART. 8 , COMMA 16	CONCORRERE ALL' ATT PPRENDIMENTO DELLE DELLE LINGUE" , L.R. 25.2.2001 N.	PIVAZIONE DI SPECIFICI LINGUE NEL QUADRO DELI	PROGRĀMMI FINALIZZĀ LA DECISIONE DELL' U	E DI PROCLAMARE IL
	12001	-1.000,000 [2002	†20	
TOTALE: 3.1.6.1.61				
12000	12001	-159.291.661 2002	120	<u>φ3</u>
3.1.15.1.58 SPESE PE EUROPEE	R ATTIVITA' PROMOZI	ONALI ALL'ESTERO È PE	R QUOTE ASSOCIATIVE	AD ISTITUZIONI
NALE PROMOSSE SIA	SUL TERRITORIO REGI 4 , 5 L.R. 27.7.198 6.8.2000 N. 16	'A' PROMOZIONALI ALL'E CONALE, SIA AL DI FUOR 12 N. 47 COME MODIFICA	1 DELLO STESSO ATA DALL'ART. 43 L	
2000		50.000.000 2002	120	03 :
3.1.15.1.175 PREMIO	"SENZA CONFINI"	-		
ART. 8 , COMMA 15	, L.R. 22.2.2000 N.	SENZA CONFINI" A PERSO	The state of the s	
12000	12001 .	-250.000.000 2002	120	03 1
3.1.15.2.1030 COOPER	AZIONE ALLO SVILUPE	O E PARTENARIATO INTER	RNAZIONALE	
PER LA TRANSIZIO ART. 8 , COMMA 1 ,	NE VERSO FORME DI E L.R. 11.9.2000 N.	TI PRESENTATI AI SENSI CONOMIA DI MERCATO NE 18	I PAESI DELL'EUROPA	CENTRALE ED ORIENTALE
12000	12001	200.000.000 2002	120	03 [

1	TABELLA G	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)
	154=2844=244=222	(CONTINUA)
3.2.18.1.937 INTERVEN	ří A FAVORÉ DEGLI É	MIGRATI
SEGNAZIONE DI BORSE SITARI IN REGIONE E ZAMENTO DELL'ATTIVI NE DI GIOVANI LAUREZ ART. 6 , COMMA 57 ,	RDINARI ALLE ASSOCIA DI STUDIO AI DISCEN PER L'ATTUAZIONE DI FA' DI COLLEGAMENTO ATI RESIDENTI IN REC L.R. 26.2.2001 N.	4 COME MODIFICATO DA ART. 7 COMMA 36 L.R. (213)
12000	2001	2002 2003 (
52.1.1.1.646 SPESE PE	R IL CONSIGLIO REGIO	DNALE
L' ACQUISTO E LE AFIL' USO DEGLI UFFICI ART. 20 TER , COMMA N. 16 , ARTT. 3 , 1: 31 , ART. 13 L.R. 20 L.R. 12.2.1998 N. 3 COMMA 1 , 7 , 13 , (SPESA DI FUNZIONA)	FITTANZE DI BENI IMP E DEI RELATIVI IMPI 1 , L.R. 24.5.1993 1 , 12 , 19 , 21 L.F 5.8.1996 N. 35 , ART , ART. 2 , COMMA 4 COMMA 2 , 19 L.R. 10 (ENTO)	N. 49 COME INSERTTO DALL ART. 17, COMMA 1, L.R. 25.3.1996 R. 13.9.1995 N. 38, ART. 50, COMMA 1, L.R. 19.8.1996 N. F. 42, COMMA 2, L.R. 9.9.1997 N. 31, ART. 19, COMMA 11, ART. 8, COMMA 4, L.R. 17.4.2000 N. 8, ARTT. 5, 12,
12000	(2001 2.	.000.000.000 2002 2003
52.2.4.1.1 RETRIBUZION	NI AL PERSONALE	
NONCHE' A QUELLO ASS CONGUAGLI EFFETTUAT: LEGISLATIVO 490/1994 L.R. 2000 N. 132 (ART. 219 E SUCCESSIV 26.10.1987 N. 33 , 7 L.R. 18.3.1992 N. 1: N. 38 , ARTT. 2 , 3 DISPOSTO ARTT. 7 E : L.R. 11.4.1995 N. 1' N. 8 , ART. 4 , COMM COMMA 1 , L.R. 5.9 20 COME MODIFICATO N. 29 20 COME MODIFICATO N. 29 20 COME MODIFICATO N. 29 21 ART. 11 , 13 , COMM ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1997 N. 29 22.12.1998 N. 17 , 7 L.R. 23.12.1998 N. 13 30 COME SOSTITUITO N. 31.12.1999 N. 13 31.12.1999 N. 30 COM L.R. 31.12.1999 N. 10 DALL' ART. 7 , COMMA COMMA 4 , L.R. 1.3.17 , COMMA 4 , L.R. 1.3.17 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2000 N. 25 D.D.L. N. 5043 , ARC (SPESA OBBLIGATORIA	SSEGNI FISSI DI CARA SUNTO MEDIANTE CONTE AI SENSI DEL I CONTROLLO GOVERNATIV ME MODIFICAZIONI E I ART. 4 L.R. 12.2.199 L. ART. 14 L.R. 27. L.R. 8.6.1993 N. 33 L.S. 86.1993 N. 33 L.S. 86.1993 N. 36 MA 2 L.R. 14.2.199 L.S. 14.2.199 L.S. 14.2.199 MA 2 L.R. 14.2.199 MA 2 L.R. 14.2.199 MA 2 L.R. 14.2.199 MA 1 , 17 , COMMA 1 MATT. 67 , 69 , 7 MATT. 62 L.R. 20 MATT. 62 L.R. 20 MATT. 62 L.R. 20 MATT. 63 , COMME SOSTI MATT. 64 L.R. 26 , 20 MATT. 67 , 69 , 7 MATT.	DENOMINAZIONE) ATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, RATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO VO IN ITINERE) ART. 9 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1981 N. 53 INTEGRAZIONI, ART. 36 L.R. 19.10.1984 N. 49 , ART. 10 L.R. 90 N. 5 , ART. 36 L.R. 7.3.1990 N. 11 , ART. 4 , COMMA 3 , 8.1992 N. 25 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 COMBINATO 62 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 4.1.1995 N. 2 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 4 , 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 7.5.1996 N. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 18 , COMMA 2 . , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 18 , COMMA 2 . , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 9.8 N. 1 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 98 N. 1 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 98 N. 1 , ART. 1 , L.R. 9.8 N. 1 , ART. 1 , L.R. 9.8 N. 1 , ART. 1 , L.R. 9.8 N. 1 , ART. 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 40 , COMMA 10BIS ART. 40 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 40 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , ITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , ITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , ITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 47 , OMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , AR
12000	4 12001 -	12002 -7.000.000.000 12003 -7.000.000.000
52.2.4.1.2 ONERI RELA	PIVI A TRATTAMENTI I	DI FINE RAPPORTO E DI QUIESCENZA
CAPITOLO S/ 549	(1.1.130.1.01.01)) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
DELL' I.N.P.D.A.P. (SPESA OBBLIGATORIA	- EX DIREZIONI PROVI A)	, COMMA 2, DEL DPR 8 AGOSTÓ 1986, N. 538 IN FAVORE INCIALI DEL TESORO (SPESA OBBLIGATORIA)
12000		50.000.000 (2002 - 1

		ABELLA G	(RELATIVA AI	L' ARTICOLO	7 COMMA	50)	
		A438282828282				CONTINUA)	
52.2.4.1.651	. INDENNITA'	DI TRASFERTA E	RIMBORSO SPESE	PER MISSIONI	-		
L' AMMINIS ART. 219 I 22.12.1998 (SPESA DI	DI TRASFERT TRAZIONE REG R. 31.8.198 N. 17 , ART FUNZIONAMEN	IONALE 1 N. 53 , E SUC . 62 L.R. 20.4. TO }	CESSIVE MODIFIC 1999 N. 9 , ART	AZIÖNI E INTI . 15 . COMMA	D AL PERSON. EGRAZIONI, 1	ALE IN SERVIZIO ART. 10 , COMMA 3.9.1999 N. 25	1 , L.R.
12000			500.000.000		=	12003	1

52.2.8.1.659 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI

CAPITOLO S/ 9630

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE, NONCHE' ONERI ASSUNTI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 199 DELLA L. R. 31 AGOSTO 1981, N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E L.R. 19 OTTOBRE 1984, N. 49

ART. 14 L.R. 27.8.1992 N. 25 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 18.12.1992 N. 38 , ART. 2 L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 3 L.R. 22.2.1993 N. 2 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , ART. 186 , L.R. (A.1.1995 N. 38 , ART. 51 L.R. 22.1995 N. 30 , ART. 186 , L.R. 42.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 54 BIS L.R. 31.8.1981 N. 53 COME INSERITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 1 L.R. 1.4.1996 N. 19 , ARTT. 19 , 11 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ARTT. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 10 , COMMA 1 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 2 , ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 1 L.R. 5.9.1997 N. 29 , ARTT. 67 , 69 , 72 , 73 , 77 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 24 L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 1 L.R. 23.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 1 , ART. 40 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME MODIFICATI DALL' ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 15 , L.R. 31.12.1999 N. 30 COME MODIFICATI DALL' ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 15 , L.R. 27.11.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 26.2.2000 N. 1 , ART. 40 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2000 N. 13 ART. 14 , COMMA 1

|2000 -- |2001 -- |2002 -1.000.000.000 |2003 |-1.000.000|

CAPITOLO S/ 9631

IMPOSTE E TASSE SUGLI ASSECNI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO E ADEMPINENTI CONNESSI ALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998

ART. 11 L.R. 18.12.1992 N. 38 , ARTT. 2 , 3 L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 4.1.1995 N. 2 , ART. 162 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 1 L.R. 14.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 1 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 L.R. 12.11.1996 N. 47 , ARTT. 9 , 11 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 18 , COMMI 1 , 2 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 1 L.R. 5.9.1996 N. 42 , ART. 18 , COMMI 1 , 2 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 1 L.R. 5.9.1997 N. 29 , ARTT. 67 , 69 , 72 , 73 , 77 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 24 L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 1 L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 62 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 40 , COMMA 10 E 11 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 20 , COMMA 5ECONDO , L.R. 22.8.1968 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO COVERNATIVO IN ITINERE) ART. 5 , COMMA 2 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO COVERNATIVO IN ITINERE) ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO

**************************************	TABELLA G			COLO 7 COMM		<u>.</u> ************************************
						'
					(CONTINUA)	
GOVERNATIVO IN ITIN 2000 N. 132 (CONTR	ERE) ART. 32 L.R	IN ITINERE) A	RT. 34 L.	R. 2000 N. 13	2 (CONTROLI	LO GOVERNATIVO
12000	[2001		[2002	-2.0001000.0	00 12003 " -	-21000.000.0001
TOTALE: 52.2.8.1.659_	. Note that we shall not so that we pay app and an an including the same and					
12000	2001		12002	-3000.000.00	no izona	1000 000 000 E

52.3.1.1.663 SPESE PE	R IL FUNZIONAMENT	O DI COMMISSIO	NI, COMIT	ATI, COLLEGI	E CONSIGLI	
CAPITOLO S/ 153		-				
ULTERIORI COMPENSI DEI CALCOLI RELATIV ART. 5 , COMMA 11 ,	I ALLA STRUTTURA	DEI SINGOLI ED	OMMISSION IFICI ED	I TECNICHE PRO OPERE IN PROGR	OVINCIALI PET ETTO	R LA VERIFICA
(SPESA DI FUNZIONA						
12000	12001	15.000.000	12002	:	{2003	

52.3.1.1.664 SISTEMA	INFORMATIVO DELL'	amministrazio	NE RĒĞĪŌN	ALE - SPESE D	I GESTIONE	
CAPITOLO S/ 156 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE ART. 1 L.R. 27.4.19	72 N. 22 COME MOD	IFICATO DALL'	ART. 82 L	.R. 1.2.1991 :	N. 4 ART. E	3 COMMA 5
L.R. 12.11.1996 N. 3BIS ART. 7 L.R. 12 11 L.R. 10.4.2001 N N. 210 (SPESA DI FUNZIONA	.11.1996 N. 47 CO	ME AGGIUNTO DAI	LL'ART.	7 . COMMA 5 .	L.R. 8.5.200	יידים 11 זא 10 C
12000		1.400.000.000	12002		12003	
				وحايون مستسف كالماكة كالأ		·
52.3.1.2.666 SISTEMA						
			12 REGION			-
CAPITOLO S/ 180 SISTEMA INFORMATIVO SOFTWARE APPLICATIVE				RÉALIZŽÁZIO	NE E L'AC	QUISIZIONE DI
ARTT. 1 , 2 , 3 L.R 2 , L.R. 14.1.1998 1 COMMA 3BIS ART. 7 L 11 , ART. 20 BIS L.1 ART. 38 , COMMA 2 , 12.2.2001 N. 3 , ART 5 SPESA DI FUNZIONAL	. 27.4.1972 N. 22 N. 1 , ART. 19 , .R. 12.11.1996 N. R. 11.11.1996 N. L.R. 20.3.2000 N T. 17 , COMMA 1 ,	, ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 47 COME AGGIUM 46 COME INSERT: 7 , ART. 11 I	MA 5 . L 12.2.199 TO DALL' TO DAL AR .R. 10.4	8 N. 3 , ART. ART. 7 , COMM T. 1 , COMMA 1	10 L.R. 25 MA 5 , L.R. 17 , L.R. 3.7	5.2.2000 N. 4 8.5.2000 N. 7.2000 N. 13
12000	12001	3.000.000.000	12002	7,000,000.00	00 (2003	T- VAR- 1
					27.125	<u> </u>
CAPITOLO S/ 182 SISTEMA INFORMATIVO SOFTWARE APPLICATIVO ARTT. 1 , 2 , 3 L.R 2 , L.R. 14.1.1998 I COMMA 3BIS ART. 7 L 11 , ART. 20 BIS L.1 13 , ART. 38 , COMMA	O PER L'AMMINIST. 27.4.1972 N. 22 N. 1 , ART. 19, R. 12.11.1996 N. R. 11.11.1996 N. A 2 , L.R. 20.3.2	RAZIONE REGIONA , ART. 8 , CON COMMA 1 , L.R. 47 COME AGGIUN 46 COME INSERIT 000 N. 7	ALE-FINAN MA 5 , L 12.2.199 NTO DALL'	ZIATO CON CONT .R. 12.11.1998 8 N. 3 , ART. ART. 7 , COMB	FRAZIONE DI M 5 N. 47 , ART 10 L.R. 25	TUTUO 1. 6 , COMMA 5.2.2000 N. 4 8.5.2000 N.
12000			_			
	12001	·	12002		70 12003"	1
TOTALE: 52.3.1.2.666	2001		2002	-7.000.000.00	70 2003	1

				rysensty,	
1		(RELATIVA ALL' ART		50)	1
	****=======			(CONTINUA)	
52.3.4.1.2603 SPESE PER IL (DI NUOVA ISTITUZIONE)	LAVORO INTERI	INALE			
CAPITOLO S/ 599 (1	.1.148.2.10.02	2) (DI NUOVA İST	TTUZIONE)		
SPESE PER IL RICORSO AL 1 ART. 2 , COMMA 44 , L. 2	4.6.1997 N. 19	6 , L.R. 30.3.2001 N			
[2000]	. 2001	500.000.000 2002	10.000.000,000	12003 1	0.000.000.000.0
52.3.9.1.676 CONTRIBUTO PER	R L' AVVIO DEI	LLA SOCIETA! PER LA G	ESTIONE DEL PATRI	MONIO DISE	ONIBILE
CAPITOLO S/ 1481 CONTRIBUTO PER L' AVVIO PATRIMONIO DISPONIBILE DI ART. 3 , COMMA 7 , L.R.	ELL' AMMINISTF 12.2.1998 N. 3	RAZIONE REGIONALE			IZZAZIONĖ DEL
	12001	300 000 000 12002		tanna	
					:=====================================
52.3.13.1.667 C.C.I.A.A	FUNZIONI DELE	GATE EX L.R. 47/1996		. •	=
CAPITOLO S/ 925 RIMBORSO ANNUO ALLE CAMER DELEGATE DI CUI ALL' APPI LORO DERIVANTI DALL' APPI ART. 12 BIS , COMMA 1 , I N. 11	ICOLO 8 DELLA LICAZIONE DELI	LEGGE REGIONALE 47/1 LA LEGGE MEDESIMA	996 PER LA PARTE	E ECCEDENT	E LE ENTRATE
	12001	300.000.000 12002		[2003 =	'
52.3.13.1.922 SPESE PER LA	CARTA DEL CIT	TADINO			
CAPITOLO S/ 950 SPESE PER L' ACQUISIZIONE LA FRUIZIONE DEI NUOVI SE RIDUZIONI DEL PREZZO SULI COMMI 3QUATER E 3QUINQUIE 8.5.2000 N. 11	ERVIZI SUGLI LE BENZINE ES ART. 7 L.R.	IDENTIFICATIVI GIA' 12.11.1996 N. 47 CO	RILASCIATI PEF ME INSERITI DALL'	ART. 7	NIMENTO DELLE COMMA 5, L.R.
	12001	-300.000.000 2002	PT 100	12003	I
		:=====================================			*********
52.3.18.1.2520 SPESE PER L' CORREGIONALI ALL' EST (DI NUOVA ISTITUZIONE)		BENI E SERVIZI PÉR L	' ATTÍVÏTA' DEL S	SERVIZIO AŬ	TONOMO PÉR I
CAPITOLO S/ 5583 (1.	1.141.1.01.01	.) (DI NUOVA IST	ITUZIONE)		
SPESE PER ESIGENZE OPERAT ATTREZZATURE D' UFFICIO, SUPPORTO INFORMATICO, NON INIZIATIVE VOLTE ALLA FOR ALL' ESTERO ART. 8 , COMMA 52 , L.R.	ATTREZZATURE NCHE' PER LA RMAZIONE E ALL 26.2.2001 N.	INFORMATICHE, LIB PARTECIPAZIONE A S AGGIORNAMENTO PRÔF 4 COME MODIFICATO DA	RI, RIVISTE E PECIFICI CORSI, ESSIONALE - SERVI LL'ART. 7, COMMA	PUBBLICAZI SEMINARI, ZIO PER I	ONI ANCHE SU CONVEGNI ED CORREGIONALI (213)
12000	12001	30.000.000 [2002		(2003	
53.2.9.1.701 INTERESSI, SPE INTERESSE REGIONALE O		CESSORI SULLE OPERAZ MERCATO FINANZIARIO		ENTO DI IN	TERVENTI DI
CAPITOLO S/ 1550 INTERESSI, SPESE ED ONERI REGIONALE CON RICORSO AL (SPESA OBBLIGATORIA)	MERCATO FINAN	ZIARIO			
12000	12001 ~5	.568.476.679 2002	500.000.000	12003	5,500,000,0001

=======================================			:#####################################	=======================================	**==========
1	TABELLA G	(RELATIVA ALL' ART	'ICOLO 7 COMMI	A - 50) · · · · · · · ·	1
	=======================================		(=====================================	Esekajaanini.	
				(CONTINUA)	
53.2.9.3.706 RIMBOR TERESSE REGIO	SI DEL CAPITALE DE NALE CON RICORSO A	RIVANTE DALLE OPERAZION L MERCATO FINANZIARIO	I DI FINANZIAME	ENTO DI INTERVE	enti di'in'
CAPITOLO S/ 1570 RIMBORSI DEL CAPIT REGIONALE CON RICC (SPESA OBBLIGATOR	DRSO AL MERCATO FI RIA)				·
2000	. [2001	-72.123.863.061 2002	-76.500.000.00		100.000.0001
55.1.8.1.712 ONERI 1	PER SPESE OBBLIGAT	ORIE E D' ORDINE			
CAPITOLO S/ 9680 ONERI PER SPESE OF ART. 9 . COMMA 1 .	BBLIGATORIE E D'O	RDINE . 20 , COMMI 1 , 2 , L.	P 16 4 1000 N		
12000	12001	-1.033.238.911 2002	79.250.00	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	79.250.0001
55.2.8.2.9 FONDO GLO CAPITOLO S/ 9710/99 ACCANTONAMENTI A E		PROVVEDIMENTI LEGISLATI	VI IN CORSO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12000	2001	150.000.000 2002		2003 -	
CAPITOLO S/ 9710/108		RSE GENETICHE AUTOCTONE	DI INTERESSE A	AGRARIO E FORES	
12000	12001	-500.000.000 12002		[2003 -	1
CAPITOLO S/ 9710/115	(2.1.280.3.10	.26) (DI NUOVA IST	ITUZIONE)	SITO DEL PIÀN	IO RECTONALE
KETALIAO MITI. 020	DELLE FONTI KINNO	VABILI DI ENERGIA - SET	FORE EDILIZIA -	· RIPRISTINO FO	NDI STATALI
12000	12001	2.575.407.490 2002		12003 -	
TOTALE: 55.2.8.2.9	.				
12000	12001	2.225.407.490 2002			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 2386.

Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli-Venezia Giulia (2ª tranche).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento CEE n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero caseario:

VISTO il regolamento CEE n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari;

VISTO il regolamento CEE n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468 recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario»;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762 «Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte»;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 649;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81;

VISTO il decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1997, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di quote latte»;

VISTO il decreto legge 1 dicembre 1997, n. 411 «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5;

VISTO il decreto legge 1 marzo 1999, n. 43 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000, convertito in legge 7 aprile 2000, n. 79, recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario», emanato in applicazione del Regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;

VISTA la sentenza T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000 n. 1314 Reg. Sent./2000 di annullamento delle deliberazioni giuntali del 9 maggio 2000 n. 1302 e del 13 maggio 2000 n. 1378 con cui venivano individuati i criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo n. 8/2000;

VISTA la deliberazione n. 173 del 19 gennaio 2001 con la quale la Giunta regionale, adeguandosi a quanto stabilito dalla precitata sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, ha individuato i criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 79/2000;

VISTA la deliberazione n. 2122 del 27 giugno 2001 con la quale la Giunta regionale, in base ai criteri stabiliti dalla propria deliberazione n. 173/2001 ha disposto l'assegnazione a n. 569 aziende aventi titolo del quantitativo di latte attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 79/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000 in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del Regolamento CE n. 1256/1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le Regioni e Province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che il succitato articolo 1, comma 8 bis dispone altresì che con il medesimo Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali siano stabiliti i criteri per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome, dei quantitativi derivanti da revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000, è disposto che il quantitativo di latte attribuito, con decorrenza 1° aprile 2001, dall'Unione europea con Regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, affluisce alla riserva nazionale ed

è ripartito tra le Regioni e Province autonome sulla base dei seguenti criteri:

- quantitativi di latte prodotto e commercializzato dai produttori le cui aziende sono ubicate nel rispettivo territorio delle singole regioni, nel corso dei periodi 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000;
- riduzione dei quantitativi di riferimento disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n. 46 attualmente operanti, detratte le riassegnazioni effettuate alle singole Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118;

CONSIDERATO che il succitato Decreto Ministeriale, tenuto conto dei criteri di ripartizione in esso esposti, dispone l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di un quantitativo di latte pari a 4968 tonnellate:

CONSIDERATO che l'articolo 2 del più volte citato Decreto ministeriale dispone che le Regioni assegnino i quantitativi alle stesse attribuiti, ai propri produttori entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto medesimo:

CONSIDERATO che al fine dell'assegnazione delle quote assegnate alla Regione è opportuno fare riferimento a dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo conclusosi 2000-2001;

VALUTATO altresì, che l'assegnazione di dette quote debba avvenire tramite avviso pubblico;

CONSIDERATO che la quantità da assegnare ai sensi dell'articolo 1 del Decreto ministeriale è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1° aprile 2001;

CONSIDERATO che, aderendo all'ordine del giorno n. 2 presentato nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2001 del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i criteri di assegnazione della seconda tranche di quote latte sono stati sottoposti preventivamente all'esame della seconda Commissione consiliare riunitasi in data 12 luglio 2001 ottenendo dalla medesima parere favorevole;

CONSIDERATO pertanto che per la seconda «tranche» di quota comunitaria aggiuntiva:

- è opportuno riservare, a seguito di domanda presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura in data 20 aprile 2001 prot. n. 9424, così come previsto dall'articolo 1 bis della legge 79/2000, un idonea quota a favore dell'azienda agraria dell'Istituto Tecnico Agrario di Cividale del Friuli, avente funzione didattica e sperimentale, al solo fine di permetterne la sua attività istituzionale;
- è necessario favorire il potenziamento delle aziende in cui operano i giovani che garantiscono la necessaria continuità del comparto e che esprimono con continuità il potenziale produttivo disponibile avendo prodotto nel periodo lattiero - caseario 2000-2001 almeno

il 90% delle quote possedute dai medesimi al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001;

- è opportuno intervenire a favore delle aziende condotte da giovani che intendono iniziare l'attività zootecnica di produzione latte;
- è necessario procedere alla riattribuzione delle restanti quote a favore dei produttori ancora in attività che esprimono con continuità il potenziale produttivo disponibile avendo prodotto nel periodo lattiero-caseario 2000-2001 almeno il 90% delle quote possedute dai produttori medesimi al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri oggettivi di priorità e delle modalità di attribuzione delle quote;

RITENUTO di riservare all'azienda agraria dell'Istituto Tecnico Agrario di Cividale del Friuli, quale unico istituto scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia che alleva bovini da latte e rappresenta, quindi, un punto di riferimento indispensabile per gli allievi interessati al settore zootecnico, che rimane di grande rilevanza per l'economia agricola regionale, una quota di 100 tonnellate, al fine di rispondere significativamente e totalmente a detta richiesta;

RITENUTO di consentire l'accesso all'assegnazione della quota aggiuntiva ai produttori che nel periodo 2000-2001 hanno commercializzato un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota complessiva di cui disponevano in Regione il 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO di attribuire ai giovani agricoltori già titolari di quota, che ne facciano richiesta, la quota aggiuntiva in proporzione alle quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO di attribuire ai giovani agricoltori non titolari di quota, che ne facciano richiesta, a partire dal periodo 2001-2002, la quota in modo proporzionale alla quantità indicata in domanda e non superiore alla medesima o comunque fino ad un massimo di 40 tonnellate;

CONSIDERATO che detto limite massimo consente alle aziende un avvio nel periodo 2001-2002 delle produzioni lattiere compatibile con una programmazione degli investimenti aziendali necessari alla medesima;

RITENUTO di attribuire ai produttori titolari o contitolari di quota che ne facciano richiesta, la quota aggiuntiva in proporzione alla media tra le quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001, e le produzioni espresse in latte rettificato del periodo 2000-

2001;

RITENUTO di non penalizzare i produttori che si sono impegnati finanziariamente all'acquisto di quota ed eventuale bestiame al fine di incrementare le potenzialità produttive della propria azienda;

RITENUTO di derogare pertanto, ai fini dell'eleggibilità all'assegnazione della quota, dal limite produttivo minimo fissato del 90% per i produttori che, limitatamente al periodo 1999-2000 e comunque entro il 31 dicembre 1999, abbiano acquistato quote con validità, ai fini delle produzioni, a far tempo dal 1° aprile 2000;

CONSIDERATO quindi che i produttori di cui al capoverso precedente devono aver prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota di cui disponevano al 31 marzo 2001 al netto delle quote acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO che con la distribuzione della quota aggiuntiva derivante dalla prima «tranche» comunitaria, regolamentata con deliberazione n. 173/2001 della Giunta regionale, sono state soddisfatte soprattutto le esigenze delle aziende che operano ai limiti della marginalità strutturale e reddituale del settore lattiero ed è ora opportuno salvaguardare le aziende aventi maggiore peso produttivo nel settore lattiero-caseario regionale;

RITENUTO necessario, al fine di ripartire la quota aggiuntiva in quantità economicamente significative, di prevedere un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate - lattazione media di una vacca inserita in un allevamento di zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE - per i produttori con azienda ubicata in zona delimitata montana ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999;

RITENUTO necessario, al fine di ripartire la quota aggiuntiva in quantità economicamente significative, di prevedere un limite minimo di assegnazione pari a 8 tonnellate - lattazione media di una vacca inserita in un allevamento razionale di zona non considerata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE - per i produttori, con azienda ubicata in zona non delimitata montana ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999;

RITENUTO di disporre l'azzeramento della quota aggiuntiva della seconda «tranche» calcolata a favore dei produttori titolari di quota, le cui aziende sono ubicate in zona montana come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, che facciano richiesta di assegnazione aggiuntiva, quando non superi nella graduatoria generale detto limite minimo di 5 tonnellate, da considerarsi rilevante in un contesto di economia marginale;

RITENUTO di disporre l'azzeramento della quota della quota aggiuntiva della seconda «tranche» calcola-

ta a favore dei produttori titolari di quota le cui aziende non sono ubicate in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, che facciano richiesta di assegnazione aggiuntiva, quando non superi nella graduatoria generale il limite minimo di 8 tonnellate da considerarsi significativo dal punto di vista tecnico-economico;

RITENUTO inoltre, in considerazione della limitata quantità complessiva di quota assegnata alla Regione pari a tonnellate 4968, di individuare quale tetto massimo di quota aggiuntiva a favore dei produttori già titolari di quota al 31 marzo 2001 un quantitativo pari a 20 tonnellate, al fine di consentire un più ampio ed equo riparto delle quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal più volte citato del decreto legge n. 8/2000;

RITENUTO che per la formazione delle graduatorie dei giovani agricoltori titolari di quota e dei produttori titolari di quota che beneficeranno della quota aggiuntiva devono essere considerati prioritariamente i soggetti che hanno presentato domanda per la prima assegnazione e non sono compresi nella graduatoria utile di cui alla deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO infine che un ulteriore criterio di priorità per la formazione della graduatoria dei giovani agricoltori titolari di quota e dei produttori titolari di quota che beneficeranno della quota aggiuntiva è l'ubicazione delle aziende in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, e successivamente tutte le altre.

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

- di stabilire, sulla base di quanto indicato nelle premesse e qui integralmente richiamato, che il quantitativo assegnato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 19 aprile 2001 alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a tonnellate 4968, detratto il quantitativo di cui al successivo articolo 2, sia attribuito ai produttori titolari o contitolari di quota attivi in Regione nel periodo 2000-2001, ai giovani titolari o contitolari di azienda agricola titolari di quota nel periodo 2000-2001 ed ai giovani titolari o contitolari di azienda agricola privi di quota nel periodo 2000-2001, secondo i seguenti criteri oggettivi di ripartizione:

- a) il 25%, pari a 1217 tonnellate, ai giovani agricoltori che ne facciano richiesta, proporzionalmente alle quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con deliberazione n. 2122/2001. Nel caso di più giovani agricoltori, così come definiti al successivo articolo 3, inseriti nella medesima azienda, solo uno di essi potrà farne richiesta. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE;
- b) il 10%, pari a 486,8 tonnellate, ai giovani agricoltori non titolari o non contitolari di quota, che ne facciano richiesta. Nel caso di più giovani titolari di azienda solo uno di essi potrà fare istanza. Nella domanda deve essere specificata la quantità di quota richiesta in relazione alle proprie prospettive produttive. L'assegnazione di quota é effettuata in modo proporzionale alle quantità richieste. L'assegnazione attribuita a ciascuna azienda non può superare la quantità di quota richiesta e comunque il limite di 40 tonnellate. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE;
- c) il 65% pari a 3164,2 tonnellate ai produttori che ne facciano richiesta, titolari di quota, in proporzione alla media tra le quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con deliberazione n. 2122/2001, e le produzioni espresse in latte rettificato del periodo 2000-2001. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE.

Le assegnazioni di cui alle lettere a) e c) sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando che l'assegnazione aggiuntiva attribuita a ciascuna azienda non può superare il limite di 20 tonnellate.

Gli eventuali quantitativi di quote che residuino nell'ambito della lettera b) vengono riversati ad incremento del quantitativo di cui alla lettera a).

Art. 2

Un quantitativo pari a 100 tonnellate viene assegnato, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 79/2000, all'azienda sperimentale e didattica dell'Istituto Agrario di Cividale del Friuli, al fine di permettere la sua attività istituzionale.

Art. 3

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto al punto 1, lettere a) e b), per giovane agricoltore si intende colui che non ha compiuto 40 anni alla data del 1° aprile 2001, possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 ed è iscritto all'apposita gestione previdenziale.

Art. 4

La quantità assegnata ai sensi dell'articolo 1 è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1° aprile 2001.

Art. 5

Con le quote assegnate ai sensi dell'articolo 1, le aziende non possono superare la quota di 30 tonnellate/ha di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992.

Art. 6

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1 lettere a) e c) le aziende che nel periodo 2000-2001 hanno prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, inferiore al 90% della quota complessiva loro disponibile, al netto della quota eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001.

Art. 7

Si deroga, ai fini dell'eleggibilità all'assegnazione della quota, dal limite produttivo minimo del 90% di cui sopra per i produttori che, limitatamente al periodo 1999-2000 e comunque entro il 31 dicembre 1999, abbiano acquistato quote con validità, ai fini delle produzioni, a far tempo dal 1° aprile 2000. I produttori devono pertanto aver prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota di cui disponevano al 31 marzo 2001 al netto delle quote acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001.

Art. 8

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1 i produttori che nei periodi 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari.

Art. 9

Le quote assegnate ai sensi del presente atto, non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda fino alla scadenza del regime delle quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008).

Art. 10

In tutti i casi in cui il produttore beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1 proceda a vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida separatamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare, il produttore stesso perde la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1. L'assegnazione di cui all'articolo 1 non viene revocata nei casi di successione mortis causa, ovvero nei casi di alienazione dell'intera azienda, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con il presente provvedimento. La perdita della quota aggiuntiva ha effetto dal periodo da cui decorre la vendita o l'affitto o la costituzione in comodato o in soccida della quota medesima.

Art. 11

I giovani agricoltori di cui alla lettera b), si impegnano a produrre, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, almeno il 50% della quota assegnata nel corso del periodo 2001-2002, l'80% della quota assegnata nel corso del periodo 2002-2003 e mantenere almeno tale percentuale di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008). Qualora la produzione non raggiunga la percentuale minima del 50% nel periodo 2001-2002 e dell'80% nei periodi successivi la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata. I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui alle lettere a) e c), fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si impegnano a produrre almeno il 50% della quota assegnata, nel corso del periodo 2001-2002, l'80% della quota assegnata nel corso del periodo 2002-2003 e mantenere almeno tale percentuale di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008). Qualora la produzione non raggiunga la percentuale minima del 50% nel periodo 2001-2002 e dell'80% nei periodi successivi la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata.

Art. 12

Per la formazione delle graduatorie dei beneficiari di cui alla lettere a) e c) dell'articolo 1 sono considerati prioritariamente i soggetti con aziende che hanno presentato domanda per la prima assegnazione ai sensi della deliberazione n. 173/2001 e non sono compresi nella graduatoria utile di cui alla deliberazione n. 2122/2001. Ulteriore criterio di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 è l'ubicazione delle aziende in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, e successivamente tutte le altre.

Art. 13

Le domande per l'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali - entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Le domande devono essere formulate, nei termini sopra indicati, esclusivamente sui modelli allegati, quali parti integranti alla presente deliberazione. La Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata ad avvalersi dell'eventuale collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di produttori riconosciute, per la raccolta delle domande con l'ausilio di strumenti di gestione informatica.

Il Direttore regionale dell'agricoltura, al fine di poter concludere il procedimento amministrativo di assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 nei termini di novanta giorni a decorrere dal 27 giugno 2001 previsti dal Decreto ministeriale 19 aprile 2001, è autorizzato a pubblicare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione in base al quale gli interessati possono presentare domanda di quota aggiuntiva prima della formale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Il testo integrale della presente deliberazione ed il fac-simile delle domande dovranno essere a disposizione degli interessati presso la Direzione regionale dell'agricoltura e presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

La documentazione su indicata dovrà essere inoltre consultabile presso il sito Internet della Regione all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it, alla voce «Agricoltura».

Art. 14

Considerati i tempi ristretti a disposizione degli Uf-

fici, per l'attribuzione dei quantitativi si procede sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti sulle domande. I controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario saranno eseguiti su un campione casuale minimo del 5% delle domande ammesse, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità dei dati dichiarati. A seguito di eventuale accertamento di falsa dichiarazione, si procede alla revoca del quantitativo assegnato e alla segnalazione del fatto alle competenti autorità.

Art. 15

La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA IL SEGRETARIO: BELLAROSA

(Registrata alla Corte dei Conti, Udine, addì 20 agosto 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 41)

Domanda giovane agricoltore lett. a)

Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

+

Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001,. "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali

Data.....

Via Antonio Caccia, n. 17 33100 UDINE

Il sottoscritto	nato ilin qualità
didell'azienda agricola (Imp	resa)
con sede in,località, via	lnn.
avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pa	ri a ha (con esclusione delle
superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come	previsto dall'art.10, comma 3, della L 468/92) Partita
IVACodice	fiscale
Comunicazione AIMA n	
una quota latte pari a complessivi kg	
kgacquistati nel periodo 1999/2000 entro	
far tempo dal 1° aprile 2000, e Kg	assegnati quale quota aggiuntiva con
deliberazione della Giunta regionale n. 2122/2001;	possedendo i requisiti di giovane agricoltore
previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441 e no	on avendo compiuto 40 anni alla data del 1º
aprile 2001 come previsto dalla deliberazione della	Giunta regionale n. 2386/2001 avente come
oggetto: "Individuazione dei criteri per la ripartizione	dell'aumento comunitario del quantitativo di
latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tran	che)"

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta in proporzione alla quota di cui disponeva al 31 marzo 2001in regime di consegne vendite dirette:

A tal fine

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 .
- di aver prodotto nel corso del periodo 2000/2001 un quantitativo di latte rettificato pari a kg.....uguale/superiore al 90% della quota disponibile nel citato periodo (al netto delle quote eventualmente acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e della quota eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001);
- di non avere venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare nei periodi 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

A tal fine

		Data
Domanda giovan	e agr. senza quota lett. b)	
+		Alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio delle produzioni animali Via Antonio Caccia, n. 17 33100 UDINE
"Individuazione dei crite	Siunta regionale n. 2386/2001,. eri per la ripartizione dell'aumento rativo di latte: quota assegnata al etranche)"	
U M		
di	dell'aziendaagricola (Impresdocalità, via,località, via;icie agricola utilizzata (SAU) pari a le a boschi, frutteti, colture arboree Partita IVA	natoil
,	CHIEDE	
l'attribuzione di un	a quota latte di kg in re	gime di
	vendite dirette;	

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001.

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nell'allegato anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Domanda produttore titolare di quota lett. c)

Data.....

Alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio delle produzioni animali Via Antonio Caccia, n. 17 33100 UDINE

Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001,. "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

Il sottoscritto	in qualità di	
dell'azienda agricola (Impresa)	***************************************	
con sede in,loc	alità, via	nn
avente una superficie agricola utilizzata (S	SAU) pari a ha(cc	n esclusione delle
superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, co	osì come previsto dall'art.10, comma 3, della L	468/92) Partita
IVA	Codice fiscale	
Comunicazione AIMA n		
quota latte pari a complessivi kg	(Cons. e Vend. Dir. A	+ B) di cui
kgacquistati nel periodo 1999/20	000 entro il 31 dicembre 1999 ai fini del	le produzioni a
far tempo dal 1° aprile 2000, e Kg	assegnati quale quota a	iggiuntiva con
deliberazione della Giunta regionale n.	2122/2001, possedendo i requisiti	previsti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2386,	2001 avente come oggetto: "Individuaz	zione dei criteri
per la ripartizione dell'aumento comunitario	del quantitativo di latte: quota asse	gnata al Friuli
Venezia Giulia (2^tranche)".		-

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta secondo i criteri previsti dall'articolo 1 lettera c) della deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 in regime di

consegne..... vendite dirette.....

A tal fine

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001.
- di avere prodotto nel corso del periodo 2000/2001 un quantitativo di latte rettificato pari a Kg.....uguale/superiore al 90% della quota disponibile nel citato periodo (al netto delle quote eventualmente acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e della quota -1^ tranche eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001*);
- di non avere venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare nei periodi 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.
- Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA